

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

539° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 24 LUGLIO 1990

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	11
7 ^a - Istruzione	»	13
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	32

Organismi bicamerali

Territori colpiti da terremoti	<i>Pag.</i>	35
Assistenza sociale	»	37

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	45
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	50

ERRATA CORRIGE

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	61
---------------------------	-------------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 24 LUGLIO 1990

269^a Seduta (Antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ELIA

Interviene il ministro senza portafoglio per la funzione pubblica Gaspari.

La seduta inizia alle ore 11,40.

IN SEDE DELIBERANTE

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (2226), approvato dalla Camera dei deputati.
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende, con l'esame dell'articolo 11, la discussione sospesa nella seduta del 19 luglio.

Il presidente ELIA riassume i termini del dibattito, osservando che la norma distingue tra accordi stipulati al fine di determinare il contenuto del provvedimento e accordi integralmente sostitutivi del provvedimento stesso. Questi ultimi sono possibili unicamente nei casi previsti dalla legge.

Il senatore ACONE rileva che la più volte sottolineata ambiguità della figura degli accordi era già presente nel testo originario elaborato dalla commissione preparatoria presieduta dal professor Nigro. La Camera dei deputati ha introdotto la necessità di una specifica previsione legislativa per gli accordi sostitutivi, il cui regime sostanziale deriva dall'applicazione dei principi civilistici mentre la tutela giurisdizionale avviene secondo le forme della giustizia amministrativa. Per risolvere tale ambiguità di fondo si potrebbe prevedere che le leggi disciplinanti gli accordi sostitutivi dettino anche norme sul regime processuale.

L'espressione «in quanto compatibili», riferita ai principi civilistici in materia di obbligazioni e contratti applicabili agli accordi, è alquanto generica e demanda al giudice la valutazione di tale compatibilità.

Sarebbe preferibile che, anche in questo caso, le leggi di settore indichino espressamente quali principi siano compatibili rispetto agli accordi da esse disciplinati.

La senatrice TOSSI BRUTTI osserva in proposito che l'espressione «ove non diversamente previsto» sembra alludere proprio alla possibilità che le leggi disciplinanti gli accordi sostitutivi individuino il regime ad essi applicabile.

Il presidente ELIA richiama le osservazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato che vanno incontro alle preoccupazioni sottolineate dal relatore, in quanto giudicano opportuno lasciare alle singole leggi di settore l'anticipazione di qualche norma in materia, confidando per la delineazione della disciplina complessiva nella interpretazione giurisprudenziale.

Il senatore MAFFIOLETTI rileva che la finalità della norma è quella di sottrarre tali accordi al regime degli atti amministrativi per sottoporli ai principi civilistici. Una eventuale soppressione del riferimento a tali principi snaturerebbe la *ratio* della disposizione.

Il senatore ACONE reputa che le preoccupazioni del senatore Maffioletti siano state tenute nella giusta considerazione da parte della Camera dei deputati, la quale ha inserito l'espressione «ove non diversamente previsto», mantenendo l'applicazione, sia pure in via residuale, dei principi civilistici. Certamente ciò potrebbe dare luogo ad una legislazione frammentaria; appare comunque opportuno eliminare la discrasia fra l'applicazione delle norme del codice civile e il regime processuale degli accordi, affidato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Il senatore LOMBARDI manifesta perplessità sul contenuto dell'articolo. A suo avviso si introducono elementi di confusione rispetto alla attuale elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in tema di negozio di diritto pubblico: già attualmente si riconosce la possibilità che dal provvedimento amministrativo nascano situazioni di diritto soggettivo sottoponibili alla disciplina civilista, mentre il richiamo a tale disciplina sembra equivoco nei casi in cui permanga in capo all'amministrazione una potestà di imperio a tutela dell'interesse pubblico, come avviene per il recesso dall'accordo.

Il presidente ELIA fa notare, comunque, che la scelta di svincolare l'amministrazione dal procedimento e dal provvedimento che lo conclude corrisponde, come ha riconosciuto il Consiglio di Stato, ad una considerazione realistica delle circostanze che suggeriscono, in certe situazioni, la convenienza del passaggio al regime convenzionale in modo da ottenere un più rapido e sicuro soddisfacimento dell'interesse pubblico nel quadro di un assetto «concordato» con il soggetto privato.

Il senatore ACONE ritiene complessivamente equilibrate le scelte operate da parte della Camera dei deputati di recepimento dell'osserva-

zione del Consiglio di Stato, secondo la quale, in luogo di introdurre in via generale una norma volta a consentire l'abbandono del provvedimento in favore dell'accordo, era opportuno affidare alle singole leggi di settore la decisione, circa l'ammissibilità degli accordi sostitutivi.

La senatrice TOSSI BRUTTI rileva peraltro che mentre per gli accordi sostitutivi è necessario l'intervento di una legge di settore, gli accordi integrativi (o determinativi del contenuto del provvedimento) potrebbero essere stipulati discrezionalmente dall'amministrazione anche a prescindere da un fondamento legislativo; si crea così una diversità di regime che potrebbe apparire in contrasto con la finalità apparentemente identica dei due tipi di accordo.

Ad avviso del senatore MAFFIOLETTI la formulazione della norma rappresenta il frutto di un temperamento fra le esigenze della pubblica amministrazione e quelle del privato. Risulta difficoltoso alterare l'equilibrio raggiunto; ed è pertanto preferibile procedere all'approvazione della norma senza modificazioni.

La senatrice TOSSI BRUTTI fa notare che l'espressione «ove non diversamente previsto» potrebbe alludere anche ad una disciplina derogatoria dei principi civilistici, contenuta nell'accordo medesimo.

Il presidente ELIA osserva che il richiamo alle leggi di settore, quale filtro necessario rispetto alla conclusione di accordi sostitutivi, costituisce una garanzia contro il rischio di determinare disparità di trattamento non facilmente eliminabili, giacché tali leggi sarebbero soggette al controllo di costituzionalità sotto il profilo dell'eventuale violazione del principio di eguaglianza.

La sottoposizione degli accordi alla giurisdizione esclusiva corrisponde alla preoccupazione di non assimilare completamente la posizione della pubblica amministrazione a quella dei soggetti privati. D'altro canto, il richiamo ai principi civilistici rappresenta un ulteriore progresso verso la creazione di un diritto comune sia ai privati che alla pubblica amministrazione.

Il senatore ACONE, giudicando fondate le osservazioni formulate dalla senatrice Tossi Brutti, rileva che, ad una più approfondita valutazione, le scelte compiute dalla Camera dei deputati appaiono considerevolmente riduttive della possibilità di stipulare accordi sostitutivi, rispetto alle originarie previsioni contenute nel testo predisposto dalla commissione Nigro. Si tratta quindi di confermare tale scelta riduttiva ovvero di riprendere le elaborazioni a suo tempo formulate dalla predetta commissione, che sottintendevano una svolta - ad avviso del relatore - coraggiosa.

Dopo brevi interventi del senatore LOMBARDI e del presidente ELIA, ha la parola il ministro GASPARI il quale, illustrate alcune analisi compiute dai propri uffici circa le ipotesi di accordo attualmente esistenti, sottolinea l'opportunità di non alterare l'equilibrio raggiunto dalla formulazione contenuta nel testo del disegno di legge.

Il relatore ACONE ricorda quindi le previsioni contenute nel testo predisposto dalla commissione Nigro. Esso consentiva un ricorso molto ampio agli accordi procedimentali, sottoponendo quelli integrativi e sostitutivi del provvedimento alla disciplina civilistica, mentre gli accordi organizzativi e sostitutivi di procedimenti per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie venivano assoggettati a tale disciplina, solo in quanto essa fosse ritenuta applicabile. Risulta pertanto confermato che, complessivamente, il testo approvato dalla Camera dei deputati è alquanto riduttivo: esso ha tenuto infatti conto delle preoccupazioni del Consiglio di Stato volte a salvaguardare la figura del provvedimento amministrativo. Egli comunque non si oppone al mantenimento della disposizione, purchè sia acquisita la consapevolezza che si sta procedendo ad una scelta forse troppo prudente in questa materia.

Il presidente ELIA osserva che il parere del Consiglio di Stato considera l'opportunità di ancorare in qualche modo la convenienza dell'adozione di un regime convenzionale a previsioni legislative, in modo da evitare l'emergere di situazioni difficilmente controllabili da parte delle pubbliche amministrazioni.

La senatrice TOSSI BRUTTI e il senatore MAFFIOLETTI sottolineano la difficoltà di procedere alla modifica della disposizione senza il rischio di ritardare notevolmente l'approvazione definitiva del disegno di legge.

Il relatore ACONE, nel prendere atto della diffusa volontà della Commissione di approvare l'articolo 11, fa comunque presente l'opportunità di chiarire la portata del comma 2.

Dopo un dibattito, nel corso del quale intervengono i senatori TOSSI BRUTTI e MAFFIOLETTI, che sottolineano la novità della norma posta dall'articolo 11, il presidente ELIA mette ai voti l'articolo, che viene approvato, con l'astensione dei senatori Pontone e Boato.

Si passa all'articolo 12, in tema di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone, enti pubblici e privati.

Dopo una richiesta di precisazioni della senatrice TOSSI BRUTTI, il relatore ACONE rileva che la norma si riferisce anche agli sgravi fiscali.

La Commissione approva poi tale articolo, passando quindi all'esame dell'articolo 13, che esclude dall'applicazione delle disposizioni del capo III le attività della pubblica amministrazione dirette all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione.

Il presidente ELIA sottolinea l'opportunità di raccordarne, in sede di coordinamento, il contenuto con le disposizioni della legge n. 142 del 1990, recante il nuovo ordinamento delle autonomie locali.

Senza discussione, la Commissione approva quindi con distinte votazioni l'articolo 13, nonché i successivi articoli 14 (concernente la

conferenza dei servizi) e 15 (che disciplina la conclusione di accordi tra le pubbliche amministrazioni).

Si passa all'articolo 16, che detta termini per l'acquisizione di pareri da parte degli organi consultivi.

Il senatore MAFFIOLETTI fa notare che la norma stabilisce che i pareri vengano formulati entro termini precisi, onde evitare che la necessità di acquisirli sortisca effetti sospensivi sul perfezionamento del procedimento. In questo senso, egli sottolinea l'esigenza di interpretare l'articolo non limitando il riferimento all'acquisizione di pareri dei soli organi consultivi *stricto sensu*, ma estendendolo anche agli avvisi espressi da parte di uffici.

Dopo un intervento del relatore ACONE (fa notare che l'espressione «organo» è comprensiva dei singoli uffici, di cui l'organo è composto), l'articolo, posto ai voti, è approvato.

Senza discussione, la Commissione approva altresì i successivi articoli 17, concernente termini per l'adozione del provvedimento, e 18, riguardante le cosiddette autocertificazioni.

A quest'ultimo riguardo, il senatore MAFFIOLETTI preannuncia comunque che è sua intenzione, in applicazione dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, richiedere che la Commissione svolga un esame approfondito sull'attuazione della legge n. 15 del 1968, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.

Si passa quindi all'articolo 19, che affida ad apposito regolamento, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, la determinazione dei casi in cui l'esercizio di una attività privata, subordinato ad un atto di consenso della pubblica amministrazione, possa essere intrapreso su semplice denuncia di inizio dell'attività stessa da parte dell'interessato.

Ad avviso del senatore MAFFIOLETTI, la formulazione dell'articolo avrebbe dovuto essere più precisa, delimitando maggiormente l'ambito del regolamento.

La senatrice TOSSI BRUTTI fa notare che l'articolo in discussione è strettamente legato al successivo articolo 20, avente specifico riguardo al silenzio-assenso da parte della pubblica amministrazione, ed al quale bisogna a suo avviso prestare attenzione anche maggiore.

La Commissione conviene quindi di accantonare la discussione dell'articolo 19, passando all'articolo 20, che demanda ad un apposito regolamento (adottato anch'esso ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988) i casi in cui il silenzio della pubblica amministrazione ha effetto di accoglimento della domanda del privato.

Il presidente ELIA fa notare che, con specifico riguardo al silenzio-assenso, il disegno di legge recepisce le osservazioni formulate nel parere del Consiglio di Stato. Concorda comunque sulla necessità di circoscrivere il più possibile i casi in cui dal silenzio della pubblica amministrazione vengano fatti discendere effetti significativi.

Il relatore ACONE osserva che il testo originario stilato dalla commissione Nigro era al riguardo assai più preciso. Mette quindi in guardia la Commissione da emendamenti solo parziali all'articolo 20, che rischierebbero di squilibrarne il complessivo impianto.

Il presidente ELIA si dichiara preoccupato per le prime applicazioni della legge n. 400, che presenta, con specifico riferimento all'articolo 17, delicati problemi. Propone pertanto di accantonare l'articolo 20.

La Commissione conviene.

Al fine di condurre i necessari approfondimenti, il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Dopo un breve dibattito il presidente ELIA avverte che, al fine di consentire la partecipazione al seguito della discussione sul disegno di legge n. 2226 al ministro Gaspari e ad alcuni senatori, impegnati anche nei lavori di altre Commissioni e dell'Assemblea, l'esame degli articoli è rinviato alla seduta antimeridiana di domani.

La seduta termina alle ore 13,25.

270ª Seduta (Pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
ELIA*

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1990, n. 151, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti locali (2370), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Parere alla 8ª Commissione)

In sostituzione del relatore Santini, riferisce alla Commissione il presidente ELIA, il quale illustra il provvedimento dando conto delle

modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Ad avviso del Presidente sussistono i presupposti di necessità e di urgenza del provvedimento anche se il contratto relativo agli autoferrotranvieri è stato siglato il 2 ottobre 1989.

Il senatore GALEOTTI, pur non formulando rilievi circa la costituzionalità del provvedimento, osserva che in materia andrebbero ricercate soluzioni di carattere organico in grado di far fronte alla grave crisi finanziaria delle aziende di trasporto locale.

Si associa a tali considerazioni il senatore VETERE, il quale mette in risalto come il provvedimento contribuisca in maniera estremamente parziale alla copertura contrattuale; sorge quindi l'interrogativo circa le soluzioni da adottare per ripianare i *deficit* complessivi accumulati nei bilanci delle aziende.

Il senatore PONTONE si dichiara contrario al riconoscimento dei presupposti di costituzionalità, in quanto la situazione avrebbe dovuto trovare soluzione nell'ambito delle previsioni finanziarie contenute nel bilancio dell'anno in corso.

Il senatore MURMURA giudica fondate le osservazioni dei senatori Galeotti e Vetere relative alla crisi delle aziende pubbliche di trasporto locale, anche a fronte dei contributi che vengono stanziati a favore delle imprese private del settore. Occorre quindi sollecitare una riflessione su tale problema.

Dopo un intervento del presidente ELIA (si associa alle considerazioni da ultimo svolte) la Commissione dà mandato al relatore di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 151.

IN SEDE REFERENTE

Murmura ed altri: Inquadramento nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste del personale degli enti di sviluppo agricolo di cui all'articolo 8 della legge 30 aprile 1976, n. 386 (722)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 giugno.

Il presidente ELIA dà conto della comunicazione pervenuta da parte del Presidente del Senato con la quale, preso atto dell'avviso contrario formulato a nome del Governo dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, non si dà corso alla richiesta di trasferimento del disegno di legge in titolo alla sede deliberante.

Informa altresì del parere favorevole della Commissione bilancio, nonchè del consenso espresso dal sottosegretario Cimino al cambiamento di sede del provvedimento.

Il senatore MURMURA, richiamandosi alle considerazioni esposte nelle precedenti sedute dedicate all'esame del provvedimento, sottoli-

nea la sua limitata portata e l'opportunità di approvarlo in tempi rapidi.

Il senatore PONTONE rileva che, nella scorsa seduta, il rappresentante del Governo non ha fornito i chiarimenti richiesti circa la situazione del personale oggetto del provvedimento.

Il presidente ELIA giudica opportuno la sollecita approvazione del provvedimento in sede referente.

Il senatore FRANCHI ritiene che all'anomalia della situazione venutasi a creare abbia contribuito lo stesso personale degli enti regionali di sviluppo agricolo comandato presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che ora preferirebbe essere inquadrato nei ruoli di tale Ministero allo scopo di godere di un miglior trattamento. Il provvedimento è volto a sanare un esempio di cattiva politica di gestione del personale, che caratterizza la pubblica amministrazione italiana. D'altro canto, allo stato dei fatti, è impensabile ipotizzare un ritorno di tale personale agli enti di provenienza.

Si associa a tali considerazioni il senatore GALEOTTI, il quale rileva come il provvedimento non sia volto tanto a creare una situazione di certezza, quanto piuttosto a garantire agli interessati taluni benefici che deriverebbero dall'inquadramento nei ruoli del Ministero. Per questi motivi e in attesa di ottenere maggiori chiarimenti nel corso dell'esame in Assemblea, preannuncia l'astensione del Gruppo comunista.

Il senatore PONTONE dichiara il proprio voto favorevole al provvedimento, attesa la sua limitata portata.

La Commissione quindi, dà mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in titolo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In considerazione di concomitanti impegni di taluni componenti della Commissione, il presidente ELIA avverte che l'orario di inizio della seduta antimeridiana, prevista per domani 25 luglio, è differito alle ore 9,30.

La seduta termina alle ore 16,55.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 24 LUGLIO 1990

173^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia
Coco.

La seduta inizia alle ore 17,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1989 (2368), approvato dalla Camera dei deputati

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1990 (2369), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5^a Commissione) (Esame)

Riferisce il senatore BOSCO, facendo rilevare come l'assestamento delle previsioni di spesa per il 1990 contenute nella tabella relativa al ministero di grazia e giustizia sia caratterizzato essenzialmente dagli effetti derivanti sulla gestione dalla rideterminazione dei residui passivi, residui che sono risultati, rispetto alle previsioni, maggiori di 469 miliardi, dei quali 387 miliardi da riferire alle voci di spesa corrente e 82 alle spese in conto capitale.

Si tratta di una tendenza preoccupante, che dimostra come, se non vi saranno significative accelerazioni della capacità di spesa del ministero, anche i nuovi 132 miliardi di maggiori stanziamenti, derivanti da provvedimenti approvati nel primo semestre del 1990, rischiano di tramutarsi in residui passivi. Tra l'altro, a fronte degli 82 miliardi di maggiori residui in conto capitale, le corrispondenti dotazioni di cassa crescono di appena 26 miliardi: pur comprendendo la necessità di porre un freno alle spese per cassa in considerazione delle condizioni della finanza pubblica, in questo modo si allarga ulteriormente la forbice tra stanziamenti e realizzazioni previste.

Al contrario, per quanto riguarda i residui di parte corrente, - che registrano un incremento di ben 387 miliardi - in considerazione della

loro liquidabilità, la dotazione di cassa corrispondente viene incrementata di 448 miliardi, intendendosi così consentire un loro smaltimento immediato.

Infine il senatore Bosco rileva, con riferimento alle proposte di modifica delle dotazioni di competenza contenute nel disegno di legge di assestamento, il fatto che all'incremento di 18 miliardi si fa fronte mediante compensazioni offerte a valere sugli stanziamenti per stipendi ed altri assegni fissi, che pure vengono rideterminati quanto a consistenza dei residui e delle autorizzazioni di cassa: sorge il dubbio che l'invarianza complessiva delle dotazioni del ministero sia stata ottenuta sacrificando la previsione di competenza degli stipendi e cioè una spesa obbligatoria, che dovrà prima o poi essere rideterminata in aumento.

Tutto ciò premesso, propone che la Commissione esprima parere favorevole sul rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'anno 1989, e parere favorevole con le osservazioni compiute nel corso della sua relazione circa la gestione dei residui e la compensazione delle maggiori spese con diminuzioni relative ai capitoli concernenti spese obbligatorie, per quanto concerne l'assestamento di bilancio per il 1990.

Poichè nessuno domanda di intervenire nella discussione generale, prende la parola il sottosegretario COCO - il quale a proposito dell'ultima osservazione del relatore - assicura che le spese per il personale sono tutte fedelmente rappresentate nella tabella di bilancio: eventuali assestamenti possono dipendere dal grado di copertura degli organici nelle varie categorie.

Per quanto riguarda invece il problema dei residui passivi, fa presente che si renderà interprete, in sede governativa, della esortazione della Commissione a che vengano rimosse le remore che oggi si frappongono ad una migliore capacità di spesa del Dicastero della giustizia.

La Commissione accoglie infine la proposta del senatore Bosco di redigere un parere favorevole sul rendiconto per il 1989 ed uno favorevole con osservazioni sull'assestamento di bilancio per il 1990.

La seduta termina alle ore 17.30.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 24 LUGLIO 1990

210^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

SPITELLA

Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Ruberti ed il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Saporito.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE**Autonomia delle università e degli enti di ricerca (1935)**

Cavazzuti ed altri: Norme per l'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione (autonomia delle Università) e delega al Governo per il finanziamento delle Università (26)

Condorelli ed altri: Nuove norme per il reclutamento e la promozione del personale docente universitario ed altri provvedimenti per l'università (1483)

Filetti ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1813)

Pecchioli ed altri: Autonomia delle università e degli enti pubblici di ricerca (2047)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dell'articolo 9 del disegno di legge n. 1935, sospeso nella seduta del 5 luglio scorso.

Il relatore BOMPIANI ricorda la discussione svoltasi nella seduta precedente. Propone quindi di riprendere l'esame con l'illustrazione degli emendamenti all'articolo presentati nel frattempo.

La seduta, sospesa alle ore 10,05, riprende alle ore 10,15.

Il presidente SPITELLA ritiene opportuno che la Commissione stabilisca fin d'ora se stralciare o meno l'articolo 20, eliminando conseguentemente dall'articolo 9 le parti ad esso connesse. Egli

sostiene che alcune delle questioni contenute nell'articolo 9 attengono strettamente all'autonomia universitaria e quindi debbono essere affrontate in questa sede: in particolare, il problema del personale non docente esplicitamente rinviato dalla legge n. 168 del 1989 al provvedimento sull'autonomia unviersitaria.

Il relatore BOMPIANI condivide le argomentazioni del Presidente e ricorda che già nella precedente seduta si era deciso di impostare in tal modo l'esame dell'articolo; infatti esso riguarda l'organizzazione del personale e quindi è strettamente attinente all'autonomia degli atenei, mentre l'articolo 20 inerisce alla funzione docente e dei ricercatori che potrebbe essere affrontata più propriamente in un apposito disegno di legge, già preannunciato dal Governo. Egli non riterrebbe opportuno stralciare anche l'articolo 9 dal disegno di legge sull'autonomia universitaria, insiste per iniziare l'esame di merito dei nuovi emendamenti ed ipotizza anche l'eventuale stralcio del comma 6, relativo ai direttori amministrativi, qualora non si individui una soluzione che soddisfi tutte le parti.

Il PRESIDENTE chiede alcune precisazioni al Governo circa il problema della pianta organica del personale docente e non docente e la competenza ad effettuare i concorsi per dirigenti superiori e primi dirigenti.

Il sottosegretario SAPORITO risponde che già attualmente i concorsi per dirigenti superiori e primi dirigenti sono effettuati dalle università; riguardo poi al personale docente e non docente, ricorda che il limite dell'autonomia universitaria sta, nella logica della proposta governativa, proprio nel non innovare rispetto alla situazione esistente. Quindi lo stato giuridico e il trattamento economico sono regolati su tutto il territorio in maniera uniforme attraverso la contrattazione collettiva.

La senatrice CALLARI GALLI ritiene opportuno chiarire la posizione della sua parte politica circa lo stralcio dell'articolo 20 del disegno di legge n. 1935; ricorda che l'adesione alla suddetta proposta era condizionata alla contestuale presentazione da parte del Governo di un disegno di legge di riordino della docenza, in mancanza del quale esistono difficoltà a decidere anche sulla materia trattata dall'articolo 9.

Il relatore BOMPIANI ribadisce l'opportunità di approvare prima della chiusura estiva la parte del disegno di legge n. 1935 relativa alle università, per permettere agli atenei di orientarsi nel dare attuazione all'articolo 16 della legge n. 168 del 1989. Invita quindi tutti i Gruppi parlamentari che si erano impegnati in tal senso a fare uno sforzo per non mancare tale obiettivo, evitando di riaprire sull'articolo 9 questioni che non attengono strettamente alla materia in esso trattata. Infatti il comma 3 dell'articolo 9 tocca i problemi della docenza soltanto riguardo alla dotazione dei posti, non comportando quindi alcuna riforma sostanziale del sistema dei concorsi o del decreto presidenziale

n. 382 del 1980, materia che sarà invece oggetto del preannunciato disegno di legge governativo sul riordino della docenza.

Il sottosegretario SAPORITO, a questo proposito, informa che il Governo non ha ancora presentato il disegno di legge preannunciato, poichè è necessario definire preventivamente il nuovo accordo per il personale non docente nonchè una legge di accompagnamento dello stesso, che dovrebbe essere presentata al Consiglio dei Ministri prima della pausa estiva.

Il PRESIDENTE, pur rispettando la posizione della senatrice Callari Galli, ritiene che è proprio il provvedimento sull'autonomia universitaria la sede per definire i principi generali per regolamentare anche il personale dell'università, e quindi ogni altro provvedimento legislativo non farà che attuare tali principi.

La senatrice CALLARI GALLI accoglie la proposta del relatore di iniziare l'esame di merito dell'articolo 9, ma ribadisce le difficoltà della sua parte politica a procedere nella discussione senza punti di riferimento precisi riguardo al futuro assetto della docenza, facendo osservare che la connessione tra l'articolo 9 e l'articolo 20 è evidente, come risulta dallo stesso testo governativo. Preannuncia inoltre che, quando si passerà all'esame degli articoli relativi agli enti di ricerca, il problema del personale si riproporrà e non potrà essere affrontato senza che il Governo dia indicazioni chiare in merito al riassetto complessivo della materia.

Rispondendo ad una richiesta di precisazioni del senatore MONTINARO, il sottosegretario SAPORITO chiarisce che il disegno di legge di riordino del personale riguarderà sia quello docente che quello non docente. Ricorda infine le proposte emendative presentate dal Governo al comma 1 e al comma 6, mentre chiede che la Commissione approvi gli altri commi nel testo originario.

Il presidente SPITELLA si sofferma ad analizzare il contenuto del comma 1, segnalando la necessità di approfondirne le implicazioni. A suo parere, ad esempio, il testo consente all'ateneo, nel quale una cattedra sia rimasta scoperta, di disporne, eventualmente assegnandola anche ad una diversa facoltà. Una possibilità del genere, del resto, sembrerebbe rispondere ai rilievi di quanti segnalano l'esigenza di equilibrare le dotazioni di cattedre in relazione al mutamento nei flussi studenteschi, superando le attuali rigidità. A suo avviso, occorre trovare una soluzione che riconosca tale potere agli atenei, accompagnato, peraltro, dalle debite cautele, e da un raccordo con la programmazione nazionale, anche per evitare il pericolo di prevaricazioni a danno di aree culturali meno forti accademicamente, come quelle umanistiche.

La senatrice CALLARI GALLI ricorda di aver presentato un emendamento (9.9), secondo il quale, fra l'altro, le università hanno autonomia di gestione in materia di trasferimento all'interno della propria sede dei posti vacanti di professore e di ricercatore e ripartiscono

tali posti secondo le aree scientifico-disciplinari di cui all'articolo 11 della legge n. 168 del 1989. Si tratta di una soluzione più autonomistica di quella governativa, in quanto tale soluzione affida la decisione in materia ad organismi collegiali ampiamente rappresentativi.

Il senatore DE ROSA si dice preoccupato per i rischi di conflitti fra le facoltà e di abusi da parte delle maggioranze dei senati accademici. Occorrono pertanto criteri di salvaguardia, affidati ad un'istanza superiore.

Il senatore MANZINI giudica fondate le preoccupazioni emerse; peraltro non considera opportuno limitare la trasferibilità delle cattedre solo all'interno delle facoltà, per l'esigenza di fare fronte ai prevedibili mutamenti del sistema universitario. È quindi necessario trovare una soluzione capace di contemperare le diverse esigenze emerse, mediante la indicazione di rigidi criteri.

Il senatore KESSLER pone una serie di quesiti sullo stato giuridico del personale non docente, cui risponde il sottosegretario SAPORITO, facendo presente che tale personale dipenderà dagli atenei ed appartiene ad un organico nazionale, che viene ripartito secondo criteri oggettivi. Nell'ambito della dotazione assegnata per ciascun profilo professionale, ciascun ateneo sarà poi libero di decidere in quale settore impiegare il personale. Quanto poi all'interpretazione del comma 1 ora in esame, ricorda che la Commissione ha già approvato una stesura dell'articolo 8, comma 4, lettera *d*), secondo la quale spetta al senato accademico, fra l'altro, la distribuzione tra le facoltà e i dipartimenti del personale docente e ricercatore attribuito all'ateneo. Conseguentemente, se si vogliono porre garanzie in materia, è quella la sede ove collocarle.

La senatrice CALLARI GALLI illustra due emendamenti, in una nuova formulazione. Il primo (9.6) sostituisce la seconda parte del comma 1, dopo la parola «statuto», con un nuovo testo che prevede l'eccezione delle materie concernenti il reclutamento, i trasferimenti di sede, i diritti e i doveri propri della funzione dei docenti e dei ricercatori regolate dalla legge. L'insegnamento nei corsi di laurea, di diploma, di specializzazione, di dottorato e nei servizi didattici integrativi rientra nei compiti dei professori e dei ricercatori confermati. Il secondo emendamento (9.7) aggiunge, dopo il comma 1, un altro comma, secondo il quale lo statuto fissa criteri e procedure per l'afferenza ai dipartimenti, ai corsi di studio, per la richiesta di nuovi posti e per la copertura di quelli vacanti, prevedendo convocazioni ristrette per fasce di docenza solo in materia di singole chiamate e di provvedimenti disciplinari.

Il relatore BOMPIANI rileva che il comma 1 dell'articolo 9 pone il problema di contemperare l'autonomia esercitata mediante gli statuti con la programmazione. Sottolinea, a questo proposito, il determinante ruolo che deve essere riconosciuto alle facoltà, di cui è stato confermato il carattere di struttura di inquadramento dei docenti ed alle quali non si

possono imporre decisioni calate dall'alto. D'altra parte occorre tener conto anche delle esigenze di programmazione e dei tetti numerici definiti dai ruoli nazionali. Occorrono quindi precisi criteri di garanzia, tanto nei confronti del potere centrale, quanto verso il rischio di possibili abusi dei senati accademici nei quali, accanto ai presidi, troveranno posto altre componenti, ben più sensibili dei primi alle pressioni ed alle logiche dei rapporti di forza. Infine segnala l'esigenza di risolvere finalmente il nodo dei policlinici.

Il ministro RUBERTI ricorda in primo luogo che il Governo ha presentato all'articolo in esame solo due emendamenti (il 9.3, volto a sopprimere l'ultimo periodo del comma 1, e il 9.4, che sostituisce il comma 6, sul direttore amministrativo, con una nuova stesura) onde rispettare l'ispirazione autonomistica della norma. Il comma 1, infatti, è ispirato al principio di lasciare massima autonomia statutaria agli atenei, limitandosi ad indicare puntualmente le materie loro sottratte. Bisogna evitare la tentazione - prosegue il Ministro - di indicare nella legge tutto quello che gli statuti dovrebbero prevedere, gravando così di nuovi vincoli gli atenei. In definitiva, secondo l'articolo in esame, lo Stato si riserva solo il reclutamento e il trasferimento fra i diversi atenei del personale docente e ricercatore, fatte salve comunque le garanzie alla sua libertà già enunciate dalla legge n. 168. Conclude osservando che la legge deve conferire autonomia alle università e non alle singole facoltà o ai dipartimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Flandrotti ed altri; Zangheri ed altri; Poli Bortone ed altri; Tesini ed altri; Guerzoni ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (2266), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 19 luglio scorso, secondo la procedura concordata nella seduta antimeridiana del 18.

Il relatore AGNELLI Arduino ricorda che nelle sedute precedenti erano stati accantonati gli articoli 3 e 10 per permettere gli opportuni approfondimenti e propone di riprendere la discussione dall'articolo 12.

Il senatore STRIK LIEVERS illustra l'emendamento 12.8, volto a modificare la rubrica dell'articolo per esplicitare che la materia in esso trattata riguarda i docenti e non come nel testo approvato dalla Camera dei deputati, più genericamente l'attività di docenza.

L'emendamento 12.9 mira poi a stabilire il principio che l'attribuzione di compiti didattici ai professori e ai ricercatori avviene d'intesa con gli interessati superando in tal modo la differenziazione esistente tra i primi e i secondi nella legislazione vigente; infatti avendo riconosciuto

in questo provvedimento la funzione docente anche ai ricercatori, non vi è ragione per valutare in modo diverso la loro libertà d'insegnamento. Considerato il combinato disposto dell'articolo 12 e dei successivi articoli 14 e 15, il problema di garantire la libertà di insegnamento si pone anche per i docenti di prima e seconda fascia: infatti modificare il sistema di inquadramento dei docenti potrebbe determinare limitazioni gravi della loro libertà di insegnamento. Per evitare questo, garantendo al tempo stesso anche gli studenti, ma per permettere peraltro la funzionalità delle strutture didattiche, egli propone, in subordine all'emendamento 12.9 (emendamento 12.10), di prevedere tra l'altro una commissione di garanti alla quale i professori e i ricercatori possano appellarsi avverso decisioni ritenute lesive delle loro prerogative in materia didattica.

Il senatore Strik Lievers illustra infine l'emendamento 12.11, per specificare che il riferimento al comma 1 dell'articolo 6 contenuto nel comma 1 dell'articolo in esame riguarda solo la lettera *a*) (corsi di orientamento degli studenti) e non le lettere *b*) e *c*) (rispettivamente corsi di aggiornamento per personale tecnico e amministrativo dell'università e attività formative autogestite dagli studenti), non ritenuti compiti dei professori e dei ricercatori. Col medesimo emendamento si propone di fare riferimento anche al comma 2 dell'articolo 6, relativo alle varie iniziative che l'università può attivare.

La senatrice CALLARI GALLI illustra l'emendamento 12.5 per sostituire le parole «organi didattici» con «strutture didattiche». Chiede inoltre chiarimenti riguardo alla disciplina delle supplenze, poichè la sua parte politica non ritiene che il testo sia sufficientemente esplicito riguardo alla copertura finanziaria della spesa.

Il relatore AGNELLI Arduino illustra l'emendamento 12.1, volto a migliorare il comma 6 dell'articolo, prevedendo un diverso meccanismo per lo sdoppiamento degli insegnamenti: a differenza del testo approvato dalla Camera dei deputati si fa riferimento al numero degli esami sostenuti nell'anno precedente moltiplicato per il rapporto tra gli iscritti dell'anno in corso e gli iscritti dell'anno precedente.

Il PRESIDENTE chiede al relatore se intende illustrare gli emendamenti 12.2, 12.3 e 12.0.1, del senatore Ricevuto.

Il relatore AGNELLI Arduino, presentatore, non ritiene possibile esaminarli; rispetto all'emendamento 12.8, ritiene preferibile mantenere la dizione approvata dall'altro ramo del Parlamento. Si dichiara contrario anche agli emendamenti 12.9, e 12.10, poichè estranei alla materia trattata, e favorevole agli emendamenti 12.5 e 12.11.

La senatrice CALLARI GALLI illustra l'emendamento 12.13, che ripropone un'esigenza già rappresentata nel dibattito sui provvedimenti relativi all'autonomia universitaria. Si tratta di permettere la scelta del presidente o del direttore delle strutture didattiche tra tutti i professori di ruolo, anche per permettere un effettivo avvicendamento nelle

cariche, non soltanto nelle sedi più piccole, ma anche in quelle delle grandi aree metropolitane.

Dopo che il relatore AGNELLI Arduino si è dichiarato contrario al predetto emendamento, il MINISTRO dichiara di condividere il parere del relatore in ordine a tutti gli emendamenti presentati.

La Commissione non accoglie quindi l'emendamento 12.8, mentre accoglie l'emendamento 12.11.

Il senatore STRIK LIEVERS, riprendendo la parola sugli emendamenti 12.9 e 12.10, si dichiara disponibile a ritirarli qualora si convenga di riaffrontare il problema in sede di discussione dell'articolo 15.

Dopo che il RELATORE ha dichiarato la sua disponibilità, pur riservandosi di valutare le concrete proposte nel merito, il senatore BOMPIANI condivide la proposta di rinviare la discussione ad altra sede, ma afferma che il problema non può essere eluso.

Dopo che il senatore STRIK LIEVERS ha ritirato gli emendamenti 12.9 e 12.10, la Commissione accoglie l'emendamento 12.5.

Il senatore STRIK LIEVERS illustra l'emendamento 12.12, per lasciare all'autonomia degli atenei la valutazione circa l'attribuzione delle supplenze ai professori o ai ricercatori, considerando che spesso questi ultimi possono avere titoli scientifici anche più rilevanti degli stessi professori.

Dopo che il RELATORE e il MINISTRO si sono dichiarati contrari, l'emendamento 12.12 non è accolto.

La senatrice CALLARI GALLI, intervenendo sull'emendamento 12.1, dichiara che la sua parte politica ritiene preferibile il testo proposto dalla Camera dei deputati.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 12.1, mentre respinge l'emendamento 12.13, sul quale il senatore Strik Lievers aveva dichiarato il suo voto favorevole.

Il senatore STRIK LIEVERS illustra poi l'emendamento 12.14, volto ad aggiungere l'articolo 12-bis: esso garantisce nei consigli di corso di laurea la presenza dei ricercatori e una rappresentanza degli studenti pari ad un quinto dei membri di diritto. Pur ritenendo opportuno coinvolgere gli studenti negli organi che più direttamente si occupano della didattica, si affida al giudizio della Commissione circa la proporzione di questa rappresentanza; a questo proposito preannuncia alcuni emendamenti all'articolo 10 del disegno di legge n. 1935 sull'autonomia universitaria, relativo al senato degli studenti.

La senatrice CALLARI GALLI dichiara quanto mai opportuno coinvolgere gli studenti negli organismi che si occupano della didattica, ma ricorda la posizione della sua parte politica circa le proporzioni

della loro partecipazione (da un minimo di un terzo, a un massimo del 50 per cento), confortate peraltro dal confronto con quanto accade negli altri Paesi europei.

Il relatore AGNELLI Arduino si dichiara contrario all'emendamento 12.14, estraneo alla materia regolata dall'articolo 12; il problema del ruolo degli studenti potrà essere opportunamente approfondito nel disegno di legge sull'autonomia universitaria.

Dopo che il ministro RUBERTI ha confermato le osservazioni del relatore, il senatore STRIK LIEVERS invita la Commissione a considerare, più che il problema della presenza degli studenti, quello della costituzione dei consigli dei corsi di laurea, che deve essere modificata proprio in relazione alla riforma degli ordinamenti didattici, per permetterne la futura funzionalità.

Sull'argomento intervengono il senatore MANZINI (che non ritiene opportuno affrontare in questa sede il problema più vasto della collocazione dei ricercatori nell'ambito della docenza), il ministro RUBERTI (che respinge il tentativo di far passare osservazioni sul metodo, come valutazioni di merito su questioni che il Governo intende affrontare nelle sedi idonee) e il relatore AGNELLI Arduino (per il quale le questioni poste confermano la necessità di definire in tempi brevi il disegno di legge sull'autonomia universitaria).

Il senatore MANZINI invita la Commissione a tener conto delle soluzioni prospettate dall'altro ramo del Parlamento anche in ordine all'articolo 12, risultato di un delicato equilibrio che non è opportuno alterare.

Il senatore LONGO ritiene che non si possa rinviare una decisione sul ruolo dei ricercatori nei consigli delle strutture didattiche alla legge sulle autonomie, la cui approvazione tarderà molto rispetto a quella sugli ordinamenti didattici universitari.

La Commissione successivamente non accoglie l'emendamento 12.14.

Si passa ad esaminare gli emendamenti all'articolo 13.

La senatrice CALLARI GALLI illustra l'emendamento 13.1, per sostituire le parole «degli organi didattici» con «dei consigli delle strutture didattiche».

Il senatore DE ROSA formula alcuni rilievi di carattere formale al testo approvato dalla Camera dei deputati, suggerendo di sostituire il termine «tutorato» con la parola latina «*tutor*» ed altre modificazioni.

Il PRESIDENTE osserva che proprio in questo disegno di legge viene citata la parola latina *curricula*; ad una richiesta di chiarimenti del senatore DE ROSA circa la disciplina di questa nuova attività introdotta con l'articolo 13, il PRESIDENTE precisa che nella norma si fa specifico

riferimento ad un regolamento che ogni università approva entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge. A suo avviso, il testo approvato dalla Camera dei deputati intende riferirsi alla predisposizione di un complesso di attività e servizi, più che alla figura di un singolo *tutor*.

Il senatore MANZINI confida che dall'ampia opera di riordino legislativo attualmente in corso possa finalmente derivare un maggiore impegno dei docenti universitari nell'attività didattica e in particolare in quella di tutorato. L'articolo in esame non deve essere preso a pretesto per dar vita a nuovi ruoli ed occorre trovare gli strumenti per verificare la sua attuazione, individuando specifiche responsabilità.

Il ministro RUBERTI invita la Commissione a non modificare il testo elaborato dalla Camera dei deputati, che si ispira alla intenzione di demandare agli atenei la sperimentazione sulle modalità di attuazione del tutorato. Esso comunque non implica necessariamente la creazione di una nuova figura professionale.

Il senatore LONGO giudica preferibile il testo della Camera dei deputati, sottolineando che fra le normali attribuzioni didattiche dei docenti dovrebbe essere compreso anche il tutorato.

Il relatore BOMPIANI segnala i pericoli e le difficoltà che emergono da un esame analitico del testo. Premesso che molti docenti sono riluttanti ad adempiere tale nuova funzione, rileva che, a seconda delle possibili interpretazioni, il tutorato rischia di confondersi con le esercitazioni o con le attività didattiche integrative condotte da personale non appartenente alla docenza universitaria. La norma in esame non chiarisce talune ambiguità, in particolare derivanti dai commi 1 e 3. Conclude osservando che il tutorato riguarda potenzialmente tutti i docenti delle facoltà e che non sarebbe corretto impiegare in tale importante compito solo personale esterno agli atenei.

La senatrice CALLARI GALLI esprime apprezzamento per la parte della norma che configura il tutorato come servizio, affermando che la nuova funzione dovrebbe far parte degli specifici doveri di ciascun docente. Segnala infine che l'attività di orientamento degli studenti deve comprendere anche l'apertura ai contatti internazionali e la predisposizione di sostegni psicologici.

Dopo che il MINISTRO ha risposto ad un quesito del senatore Manzini avvertendo che il regolamento previsto nell'articolo può essere emanato anche a prescindere dalle modifiche statutarie, e la Commissione ha accolto l'emendamento 13.1, si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il senatore STRIK LIEVERS illustra l'emendamento 14.5, che prevede la consultazione dei comitati consultivi del CUN, e l'emendamento 14.6, volto a precisare che non tutte le discipline sono comprese nelle aree disciplinari.

Il senatore BOMPIANI illustra l'emendamento 14.1, che prevede il parere delle facoltà interessate sulle proposte del Ministro, espresso entro un termine perentorio. Dal momento che il provvedimento in esame incide sulla titolarità dei docenti, è quanto mai opportuno che le facoltà - fondamentale struttura di inquadramento dei docenti - siano chiamate ad esprimersi sulle proposte riformatrici. Occorre infatti evitare che i provvedimenti previsti dal comma 1, particolarmente complessi e delicati, siano calati dall'alto in forma autoritativa sulle facoltà interessate.

Il MINISTRO propone un emendamento volto a sostituire, al comma 1, le aree disciplinari con gli insegnamenti (14.7), alla luce del quale il senatore STRIK LIEVERS ritira l'emendamento 14.6.

Il PRESIDENTE propone un emendamento soppressivo della parola «attuali» al comma 2 (14.8).

Dopo che il relatore AGNELLI Arduino si è detto favorevole agli emendamenti 14.1, 14.5, 14.7 e 14.8, la Commissione li accoglie.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

211^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

SPITELLA

Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Ruberti ed il ministro del turismo e dello spettacolo Tognoli.

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Flandrotti ed altri; Zangheri ed altri; Poli Bortone ed altri; Tesini ed altri; Guerzoni ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (2266), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana, secondo la procedura concordata nella seduta antimeridiana del 18 luglio. Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 15.

Il PRESIDENTE avverte che sostituirà il relatore, momentaneamente assente.

La senatrice CALLARI GALLI illustra l'emendamento 15.2, volto a perseguire il medesimo intento dell'emendamento 12.13, non accolto dalla Commissione nella seduta antimeridiana. Richiama quindi le osservazioni espresse in quell'occasione.

Il ministro RUBERTI si dichiara contrario richiamando le valutazioni già espresse.

Accogliendo una richiesta del MINISTRO, il PRESIDENTE propone di accantonare l'esame dell'articolo 15. La Commissione conviene.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 16.

La senatrice CALLARI GALLI illustra l'emendamento 16.1 volto ad inserire anche i tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 nella dizione «ricercatori - ricercatori confermati». Esso potrebbe peraltro considerarsi assorbito dall'emendamento presentato dal senatore Manzini.

Il senatore MANZINI illustra l'emendamento 16.2, che persegue il medesimo intento dell'emendamento presentato dalla senatrice CALLARI GALLI pur specificando che si deve trattare dei tecnici laureati dell'ex carriera direttiva dell'università i quali abbiano svolto per almeno tre anni un'attività didattica e scientifica attestata secondo quanto fissato dall'articolo 50 del citato decreto. Si tratta di riconoscere a questa categoria quelle funzioni docenti che hanno sempre svolto.

Sui suddetti emendamenti si svolge un approfondito dibattito, nel quale intervengono il PRESIDENTE ed il MINISTRO (che propongono alcuni aggiustamenti formali all'emendamento 16.2), il senatore STRIK LIEVERS (che paventa il rischio di rivendicazioni a catena anche di altre categorie) e il senatore LONGO (che chiede alcuni chiarimenti in ordine all'individuazione della categoria dei tecnici laureati ed invita la Commissione a valutare quale dei due emendamenti presentati in materia sia più rispondente all'esigenza di evitare i pericoli paventati).

Il senatore BOGGIO spiega che, con la proposta del senatore Manzini, si mira a risolvere una condizione di discriminazione nei confronti di questa limitata categoria che non può accedere ai concorsi di idoneità per professore associato e che costituisce l'ultima frangia del personale dell'ex carriera direttiva dell'università che svolge funzioni sicuramente diverse dagli attuali tecnici laureati.

Dopo che il MINISTRO ha dichiarato di rimettersi alla Commissione, il senatore BOMPIANI invita a chiarire nella formulazione dell'emendamento 16.2 che il suddetto personale deve aver ottenuto i requisiti di cui all'articolo 50 del decreto presidenziale n. 382, prima dell'entrata in vigore del predetto decreto.

Il senatore MANZINI riformula l'emendamento nei termini richiesti, che successivamente la Commissione accoglie con le modifiche apportate, restando assorbito l'emendamento 16.1.

Il ministro RUBERTI, rifacendosi all'articolo 11, propone di inserire l'esplicita abrogazione del regio decreto n. 1652 del 1938 per le parti incompatibili con la nuova normativa.

La senatrice CALLARI GALLI svolge taluni considerazioni, cui replica il MINISTRO.

Il PRESIDENTE ritiene più opportuno formulare un articolo finale di abrogazione delle norme incompatibili con il disposto della legge.

Riprende l'esame dell'articolo 15, accantonato in precedenza.

Il relatore AGNELLI Arduino propone (emendamento 15.4) di sostituire l'ultima frase dell'articolo prevedendo che i professori di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della legge conservano la responsabilità didattica del corso di cui sono titolari o, con il loro consenso, assumono la responsabilità di un altro corso attribuito loro dal consiglio di facoltà.

Il senatore STRIK LIEVERS ripropone il problema di garantire la libertà di insegnamento ai professori in relazione al mutamento del sistema di inquadramento operato con l'articolo 15; egli non ritiene che l'emendamento del relatore soddisfi la suddetta esigenza.

Il PRESIDENTE propone di sospendere brevemente la seduta per permettere l'approfondimento della delicata questione.

La seduta, sospesa alle ore 17,20, è ripresa alle ore 17,55.

Il PRESIDENTE avverte che, dal dibattito informale testè svoltosi, è emersa l'opportunità di un'integrazione all'articolo 14, esaminato stamane. Propone quindi un emendamento a tale articolo, volto a precisare che l'omogeneità dei settori disciplinari è scientifica e didattica (14.9).

Il senatore STRIK LIEVERS illustra un emendamento all'articolo 15 (15.3), volto a menzionare nell'articolo stesso anche i ricercatori.

Il senatore BOMPIANI interviene sull'emendamento 15.4 del relatore, dicendosi disposto ad accettarlo come salvaguardia per i diritti dei docenti in servizio; tuttavia, nella prospettiva del riordino dei numerosissimi insegnamenti esistenti, sarebbe stato preferibile adottare una soluzione diversa, tale da confermare in termini più chiari il principio della titolarità. Esso è infatti irrinunciabile, poichè costituisce il fondamento del rapporto di responsabilità che deve legare il docente agli studenti, all'università ed alla società. Ricorda gli abusi e gli episodi incredibili cui ha dato luogo l'attuale sistema delle titolarità connesso ai

raggruppamenti concorsuali, ed invita a trovare soluzioni capaci di impedire, per il futuro, il ripetersi di tali vicende, e nel contempo pienamente rispettose della libertà della scienza.

Il MINISTRO, premesso che la Camera dei deputati all'inizio del dibattito era orientata a sopprimere le titolarità, rileva che, con la riforma, si intende consentire l'assegnazione a un docente di un corso, nell'ambito di un settore omogeneo, in modi più agevoli di quanto sia possibile ora.

Il senatore BOMPIANI ribadisce che, nella vita universitaria, è impossibile prescindere dalla titolarità, che configura un rapporto del docente con la disciplina ben diverso dall'inquadramento in un settore disciplinare a fini concorsuali.

La senatrice CALLARI GALLI osserva che il testo approvato dalla Camera dei deputati, con le cautele e le garanzie ora elaborate dalla 7^a Commissione, rappresenta un soddisfacente punto di equilibrio fra le varie esigenze emerse nel dibattito; non può condividere, invece, l'insistenza sulla titolarità pura e semplice.

Il senatore STRIK LIEVERS segnala il pericolo che le norme in discussione costruiscano una gabbia ad un tempo troppo larga e troppo stretta; l'obiettivo è quello di individuare una formulazione che consenta alle facoltà di utilizzare i docenti anche in maniera diversa rispetto al loro inquadramento di origine, ma che non prescinda dalle specifiche competenze di ciascuno. Propone pertanto un emendamento, secondo il quale, fra l'altro, l'attribuzione dei compiti didattici avviene, sentiti gli interessati, nel rispetto della loro libertà di insegnamento e delle loro specifiche competenze scientifiche (15.5).

Il RELATORE esprime pieno apprezzamento per le argomentazioni svolte dal senatore Bompiani circa il significato della titolarità quale responsabilità nei confronti degli studenti, e la sua permanente validità; si dice poi favorevole all'emendamento 15.3 del senatore Strik Lievers.

Dopo che il PRESIDENTE ha sottolineato come, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, le titolarità rimangono in vita, il senatore BOMPIANI si dichiara soddisfatto dei chiarimenti forniti dal Ministro, dal relatore e dal Presidente, dai cui interventi emerge la necessità di mantenere la titolarità, e annuncia che, pur astenendosi sull'articolo 15, voterà a favore dell'emendamento 15.4.

Si associa il senatore DE ROSA.

La Commissione, successivamente, accoglie gli emendamenti 14.9, 15.3, 15.4 e 15.5 (limitatamente alla parte illustrata), nei quali si intende assorbito il 15.2.

Si passa quindi all'articolo 10, accantonato in una precedente seduta.

La senatrice CALLARI GALLI illustra l'emendamento 10.6, volto ad aggiungere, alla fine del comma 3, l'obbligo per i comitati del CUN di sentire i rappresentanti dei corsi di studio interessati ai pareri in materia di organizzazione didattica.

Illustra poi l'emendamento 10.7, mirante a ridurre la pletorica composizione del CUN.

L'emendamento 10.10 mira a sopprimere la rappresentanza del CNEL nel CUN. Infine l'emendamento 10.14 è un subemendamento al 10.6 del senatore Vesentini.

Il senatore BOMPIANI illustra l'emendamento 10.12, volto ad inserire tra le funzioni consultive del CUN anche quella sulla programmazione triennale delle università, secondo peraltro quanto disposto dalla legge n.168 del 1989. La medesima legge peraltro demandava alla legge sulle autonomie la riforma del CUN e dei relativi comitati consultivi, del Consiglio nazionale geofisico e del Consiglio per le ricerche astronomiche, tutti organi del Ministero, nonché la precisazione delle funzioni della Conferenza permanente dei rettori. Tale prescrizione è stata derogata dalla Camera dei deputati, che ha deciso di inserire la riorganizzazione del CUN nella riforma degli ordinamenti didattici universitari per le ragioni ricordate dal Ministro nella discussione generale; egli propone quindi, con spirito per certi aspetti provocatorio, di inserire nel medesimo provvedimento anche la definizione del ruolo della Conferenza dei rettori (emendamento 10.13). Svolge quindi alcune osservazioni circa i compiti del suddetto organo relativi alla rappresentanza territoriale delle diverse sedi, al concorso alla programmazione universitaria nonché al supporto alle singole sedi, specie riguardo alle questioni amministrative ruolo che sarà ancor più rilevante con la realizzazione delle autonomie. Richiama inoltre il compito di rappresentanza diretta delle università italiane in campo internazionale.

Il senatore Bompiani esprime infine le sue personali riserve sul carattere di organo di cogestione assunto dal CUN nella versione approvata dall'altro ramo del Parlamento.

La senatrice CALLARI GALLI illustra quindi l'emendamento 10.1 del senatore Vesentini, che propone la consultazione del CUN anche sulla programmazione universitaria.

Il senatore STRIK LIEVERS illustra l'emendamento 10.19, volto a prevedere che il CUN possa esprimere opinioni e pareri sulle questioni riguardanti l'università, indirizzandoli al Ministro e al Parlamento. L'organo inoltre può avvalersi di audizioni conoscitive e consulenze esterne.

L'emendamento 10.20 ripropone integralmente il testo dell'articolo del disegno di legge sull'autonomia universitaria relativo al CUN; dopo aver sottolineato la rilevanza dei rappresentanti elettivi del personale e la presenza di una molteplicità di competenze garantita dai rappresentanti del CNR, del CNEL, del Consiglio nazionale per i beni culturali e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, si associa alle considerazioni del senatore Bompiani circa l'opportunità di rivedere

contestualmente alla riforma del CUN le attribuzioni della Conferenza permanente dei rettori. In subordine al suddetto emendamento, propone il 10.15 per ridistribuire, senza peraltro ridurre, il numero dei membri del Consiglio tra le diverse componenti.

Con l'emendamento 10.16 propone inoltre di non consentire la partecipazione dei rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo alle decisioni del Consiglio relative al reclutamento ed allo stato giuridico dei professori e dei ricercatori e alla ripartizione tra le università dei fondi destinati al finanziamento della ricerca. Infatti, non si comprende quale ruolo potrebbero svolgere riguardo alle suddette materie, mentre è reale il rischio di strumentalizzazione. A questo proposito accoglie il suggerimento della senatrice Callari Galli per estendere questa limitazione anche ai comitati consultivi.

Il senatore Strik Lievers prosegue illustrando l'emendamento 10.21, con il quale si definiscono le regole relative all'elettorato attivo e passivo per la scelta dei rappresentanti del personale nel CUN; non si prevedono distinzioni tra i professori ed i ricercatori al suddetto fine, poichè occorre mirare a fornire al CUN le migliori competenze scientifiche, non preoccupandosi eccessivamente di equilibrare la presenza delle diverse componenti.

Infine con l'emendamento 10.18 si modifica la composizione della Corte di disciplina in modo da evitare, in tutti i casi, la figura del giudice giudicato.

Il RELATORE si dichiara favorevole agli emendamenti 10.1 e 10.12, sostanzialmente analoghi; invita a trasformare l'emendamento 10.19 in ordine del giorno e si riserva un giudizio sugli emendamenti relativi alla composizione del CUN allorchè sarà chiarita la *ratio* sottesa alle diverse indicazioni numeriche. Si dichiara favorevole all'emendamento 10.16 e contrario al 10.21, riconosce la validità delle esigenze rappresentate dal senatore Strik Lievers con l'emendamento 10.18, mentre riguardo al 10.13 ricorda lo spirito con cui l'emendamento è stato presentato anche se ammette l'importanza della questione posta.

Il ministro RUBERTI annuncia che la Camera dei deputati ha testè approvato il disegno di legge sulla programmazione universitaria rispettando nella sostanza gli orientamenti espressi dal Senato ed auspica che analogamente si comporti il Senato per il provvedimento in discussione.

Passando alla valutazione degli emendamenti, condivide le opinioni del relatore riguardo all'emendamento 10.12; conferma l'impegno del Governo a definire il ruolo della Conferenza dei rettori nel provvedimento sulle autonomie, si dichiara favorevole all'emendamento 10.16, riconosce quale nodo centrale della riforma del CUN la sua composizione e si dichiara disponibile a riconsiderare la decisione dell'altro ramo del Parlamento nel senso di una sua riduzione numerica.

Il PRESIDENTE avverte che il senatore Manzini propone di ridurre a due il numero dei rappresentanti del CNEL, prevedendo peraltro la

presenza di un rappresentante del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e di uno del CNR.

Il senatore BOMPIANI, preso atto del parere del relatore e del Governo sull'emendamento 10.13, ritiene opportuno che, nel provvedimento in discussione, si inserisca almeno il rinvio alla legge sulle autonomie per la definizione delle attribuzioni della Conferenza permanente dei rettori e propone un emendamento in tal senso.

Il PRESIDENTE fa presente che le senatrici Bono Parrino e Manieri, assenti, hanno presentato un emendamento (16.0.2) per regolare l'inquadramento dei tecnici laureati di ruolo e quindi di tenore diverso da quello approvato nell'ambito dell'articolo 16.

A proposito delle norme finali, il senatore BOMPIANI sollecita il Governo a valutare la possibilità di prevedere un ampliamento delle grandi aree scientifiche previste nella legge n. 168 del 1989.

Il MINISTRO ritiene che effettivamente la questione meriti attenzione, perchè le decisioni assunte con la citata legge n. 168 hanno determinato alcuni problemi, specie per la utilizzazione delle suddette aree in diversi contesti e con differenti finalità. Più che verso un ampliamento, occorrerebbe tendere ad un'interpretazione più flessibile del numero delle aree, proprio in relazione ai differenti obiettivi. Per risolvere il problema dei rappresentanti elettivi del CUN, egli propone di riferirsi ai 14 comitati consultivi e non alle 12 grandi aree scientifico-disciplinari previste dalla legge n. 168.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Nuovo ordinamento delle attività musicali e di danza (1823)

Boggio ed altri: Riordino delle attività musicali e di danza (1219)

Nocchi ed altri: Nuovo ordinamento delle attività musicali (1868)

Nocchi ed altri: romozione delle attività di danza (2270)

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore BOGGIO preliminarmente avverte che la sua relazione si limiterà al progetto governativo ed al disegno di legge d'iniziativa democristiana, riservandosi peraltro di svolgere l'integrazione relativa ai disegni di legge d'iniziativa comunista in altra seduta.

Riferendosi al disegno di legge n. 1823, rileva che la relazione introduttiva indica nel decennio 1970-80 un notevole sviluppo sia nel settore della lirica che in quello concertistico. Dal 1980 al 1984 tale espansione ha subito un arresto con una notevole contrazione delle rappresentazioni ed una stasi nell'incremento degli spettatori. A tale situazione si ritenne di ovviare attraverso un'espansione notevole della spesa mentre, a suo avviso, le iniziative potevano essere altre. La legge n. 163 del 1985 istituì il fondo unico per lo spettacolo (FUS),

determinando una inversione di tendenza negli anni 1985-89 con un notevole incremento nelle rappresentazioni e negli spettatori, sia riguardo al settore della lirica e del balletto che a quello concertistico. In concomitanza alla creazione del FUS, anche il prezzo dei biglietti subì un aumento, perdendo in tal modo il significato di «prezzo politico» assunto in precedenza. Nel medesimo periodo fu confermato il divario tra l'offerta e la fruizione nel Centro-Nord e nel resto del Paese.

La citata legge n. 163 doveva essere seguita dalle leggi di settore, per riformare i diversi comparti dello spettacolo, che sono state presentate al Parlamento solo recentemente. Il disegno di legge n. 1823, relativo alla musica ed alla danza, contiene sicuramente elementi fortemente innovativi modificando la Commissione nazionale della musica, rimodulando il rapporto tra lo Stato, le regioni e gli enti locali e riformando gli enti lirici. Di essi si conferma la natura pubblicistica, si affronta il problema del personale in servizio alla data del 31 marzo 1989, proponendo una soluzione che suscita qualche perplessità e sulla quale la Commissione affari costituzionali potrà esprimere utili osservazioni. La figura del sovrintendente viene delineata sottolineandone gli aspetti più propriamente professionali: auspica che nelle scelte in materia si tenga conto delle esperienze spesso negative del passato. Valuta positivamente l'abolizione della *prorogatio* del sovrintendente (infatti il commissariamento dell'ente scatta dopo 30 giorni dalla sua scadenza), mentre paventa i rischi di collegare le sovvenzioni alla produzione artistica.

Il relatore descrive poi analiticamente il capo II - relativo alle imprese ed alle associazioni di spettacolo - ed il capo III sulla musica popolare, riguardo alla quale mette in guardia dalla possibilità di strumentalizzazioni affaristiche. In merito al capo IV, sottolinea in particolare, le disposizioni relative agli agenti e procuratori degli artisti, per i quali si prevede anche l'istituzione di un albo professionale.

Nel titolo III del disegno di legge si prevede la quota del FUS da destinare alle attività musicali in Italia e all'estero e si disciplina la ripartizione della quota destinata agli enti lirici (art. 30) ed alle altre attività musicali (art. 31). A proposito di quest'ultimo articolo, accoglie con favore le iniziative volte a promuovere la cultura musicale ed a reperire nuovi elementi artistici, lamentando nel contempo la scarsa considerazione per i giovani artisti. Egli giudica poi inopportuna la previsione di sovvenzioni a favore dell'industria discografica che, a suo avviso, esula dalla materia del disegno di legge e dovrebbe essere demandata ad un apposito provvedimento d'iniziativa del Ministro dell'industria.

Il relatore considera inoltre estremamente importanti le iniziative definite all'articolo 33 per il sostegno alla formazione professionale ed alla ricerca, nonché i provvedimenti a favore della musica contemporanea previsti all'articolo 35. In conclusione, ritiene che il progetto governativo possa essere una valida base di discussione, anche se esorta il Ministro a riconsiderarne alcuni aspetti per realizzare, con la collaborazione del Parlamento, una riforma effettivamente utile al mondo della musica.

Il relatore si sofferma poi sul disegno di legge n. 1219, che giudica fortemente innovativo rispetto alla situazione attuale: esso prevede

l'emanazione di un regolamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, che detti una disciplina organica di intervento a sostegno dell'attività lirica, concertistica e del balletto per assicurare, tra l'altro, la diffusione e la promozione delle attività musicali attraverso i mezzi di comunicazione di massa, con particolare riguardo al servizio pubblico radiotelevisivo. A questo proposito osserva che negli ultimi tempi è aumentata la sensibilità della RAI per l'opera lirica.

Il MINISTRO, in una breve interruzione, preannuncia che sta predisponendo una convenzione al riguardo tra il Ministero e la RAI.

Il relatore BOGGIO prosegue descrivendo le modalità di finanziamento del settore e le norme di riforma degli enti lirici. Essi sono trasformati in società musicali di interesse nazionale, divenendo società per azioni, con una sostanziale innovazione rispetto alla situazione attuale.

Si prevede un particolare trattamento per il Teatro alla Scala di Milano, per il Teatro dell'Opera di Roma, l'Orchestra sinfonica di S. Cecilia e le Orchestre sinfoniche della RAI di Torino e di Roma (articolo 21), nonché l'istituzione presso le società musicali di interesse nazionale di centri di formazione professionale (articolo 22).

L'articolo 23 stabilisce inoltre che sono riconosciuti teatri di tradizione quegli enti od istituzioni che dimostrino di aver dato per almeno 40 anni rilevante impulso alle locali tradizioni artistiche nell'ambito degli spettacoli lirici. L'articolo 24 infine prevede la cumulabilità dei finanziamenti.

Il ministro TOGNOLI dichiara la piena disponibilità del Governo a modificare il disegno di legge n. 1823 anche in relazione alle proposte parlamentari, secondo quanto sempre sostenuto anche dal suo predecessore.

Il senatore NOCCHI sollecita la integrazione della relazione sui disegni di legge d'iniziativa comunista prima della sospensione dei lavori parlamentari per le ferie estive.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Guzzetti: Legge-quadro per la professione di maestro di sci (2051)

Forte e Marniga: Legge-quadro sulla disciplina della professione di maestro di sci (2033)

(Seguito dell'esame del disegno di legge 2051; abbinamento dell'esame del disegno di legge 2033 e rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Riprende l'esame del disegno di legge 2051, sospeso nella seduta del 22 maggio scorso.

Il PRESIDENTE avverte che è stato presentato un altro disegno di legge in materia (n. 2033), sul quale invita il relatore a riferire, proponendo inoltre di proseguire, congiuntamente al loro esame. La Commissione conviene.

Il relatore MANZINI ritiene di non dover illustrare dettagliatamente il provvedimento, molto simile e per alcuni articoli identico al disegno di legge n. 2051, già illustrato; le uniche differenze riguardano le competenze regionali. Sollecita in conclusione la definizione dei provvedimenti in titolo, preannunciando la presentazione di alcuni emendamenti anche per coordinarli con la recente legge sulle guide alpine.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, in considerazione delle richieste avanzate dal senatore NOCCHI e dal senatore MANZINI, propone di proseguire l'esame dei disegni di legge sulla musica e la danza (nn. 1823, 1219, 1868 e 2270) e di quelli sulla disciplina della professione di maestro di sci (nn. 2033 e 2051), giovedì prossimo compatibilmente con il calendario dei lavori dell'Assemblea. La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata domani, mercoledì 25 luglio, alle ore 8,45 per il seguito della discussione, in sede deliberante, del disegno di legge di riforma degli ordinamenti didattici universitari (n. 2266).

La seduta termina alle ore 20,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 24 LUGLIO 1990

183^a Seduta*Presidenza del Presidente***BERNARDI***Interviene il ministro dei trasporti Bernini.**La seduta inizia alle ore 17,50.***COMUNICAZIONI DEL GOVERNO****Comunicazioni del Ministro dei trasporti sul trasporto pubblico locale**

Il presidente BERNARDI, dopo brevi parole di saluto e ringraziamento, dà la parola al Ministro dei trasporti.

Il ministro BERNINI svolge le proprie comunicazioni sul tema del trasporto pubblico locale, sottolineando in primo luogo la necessità che il Governo affronti preliminarmente alla riforma il problema dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale accumulate dal 1988 in poi, prevedendo eventualmente un meccanismo di ripiano analogo a quello stabilito da leggi precedenti.

Per quel che riguarda il fondo nazionale dei trasporti, il Ministro riconosce la contraddittorietà della posizione del Governo che, dopo averne prospettato l'abolizione, ne ha poi ridimensionato nell'ultimo disegno di legge di accompagnamento la riduzione, sostenendone quindi implicitamente il mantenimento. Il Ministro fa altresì presente che anche la proposta istituzione di un fondo unico regionale non ha incontrato pienezza di consensi in quanto suscitava la preoccupazione di una diminuzione di risorse destinate al settore dei trasporti. Attualmente l'indirizzo che sembra profilarsi nell'ambito del Governo è l'istituzione di un fondo unico per tutto il comparto dei trasporti pubblici locali, onde evitare sovrapposizioni e conseguire nel contempo economie di spesa grazie ad una maggiore integrazione degli interventi. A suo avviso è però essenziale che a tale linea di azione si accompagni una radicale revisione dei meccanismi che hanno governato finora il fondo nazionale dei trasporti, soprattutto attraverso il superamento del criterio storico della spesa ai fini del riparto, da sostituire con il riferimento ai programmi collegati ai bilanci preventivi.

Sulle comunicazioni del Ministro si apre un breve dibattito.

Il presidente BERNARDI chiede notizie sull'ammontare di risorse da destinare al settore nel prossimo triennio. Chiede altresì informazioni sull'*iter* del disegno di legge sui trasporti collegato alla legge finanziaria 1990.

Il ministro BERNINI, affermato di non essere in grado di rispondere alla prima domanda, comunica che sul provvedimento collegato è stato finalmente acquisito il parere della 5^a Commissione permanente e che esso è al momento in attesa di essere incluso nel calendario dell'Assemblea. Al riguardo fa quindi presente che, qualora non si dovesse addivenire ad una rapidissima approvazione di tale disegno di legge, sarà necessario trasferirne il contenuto nei provvedimenti finanziari per il prossimo triennio.

Il presidente BERNARDI, richiamandosi ad una sollecitazione pervenuta dal presidente della 4^a Commissione Giacometti, sul *deficit* accumulato dalle tranvie vicentine, chiede se il Governo stia esaminando delle soluzioni concrete per consentire il ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto locale.

Il ministro BERNINI, premesso che le tranvie vicentine presentano una delle gestioni più efficienti tra le società di trasporto pubblico locale, sottolinea quanto esse siano state penalizzate proprio dal riferimento al criterio storico per la ripartizione del fondo. Rilevato quindi che esistono *deficit* notevolmente più elevati presso le aziende di trasporto pubblico di altre città, soprattutto Roma e Napoli, comunica che nel prossimo disegno di legge finanziaria sarà inserita la proposta di estendere fino al 1990 i meccanismi di ripiano che hanno operato fino al 1988.

Il senatore GAMBINO chiede se in tale previsione saranno incluse le regioni a statuto speciale.

Il ministro BERNINI, ricordato che la questione è stata sostenuta vivacemente presso il Consiglio dei Ministri anche dai Presidenti delle regioni interessate, fa presente di essere personalmente favorevole ad un trattamento perequato per tutte le regioni. Tale indirizzo è stato per esempio accettato anche dal Consiglio dei Ministri in ordine al contratto degli autoferrotranvieri. Non è però in grado di fornire analoga assicurazione per quel che riguarderà il ripiano dei disavanzi.

Il presidente BERNARDI prospetta l'eventualità che la Commissione formuli al Governo il proprio punto di vista sul tema del ripiano dei disavanzi.

Sul punto intervengono i senatori SANESI (che evidenzia l'opportunità che i comuni possano ricorrere anche ai mutui degli istituti di credito privati) e PATRIARCA (che sottolinea l'esigenza di prevedere

norme idonee a responsabilizzare gli amministratori delle aziende di trasporto).

Il ministro BERNINI comunica infine alla Commissione la intenzione di predisporre un proprio testo sulla riforma della legge n. 151.

Il presidente BERNARDI, auspicando la rapida presentazione del testo governativo, assicura che la riforma della legge n. 151 sarà tra i temi che saranno esaminati in via prioritaria dalla Commissione alla ripresa dei lavori.

Dichiara quindi concluso il dibattito sulle comunicazioni del Ministro dei trasporti.

La seduta termina alle ore 18,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione
e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania
colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981

MARTEDÌ 24 LUGLIO 1990

(antimeridiana)

Presidenza del Presidente
SCÀLFARO

La seduta inizia alle ore 11,25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente SCÀLFARO, informata la Commissione che la seduta è trasmessa mediante l'impianto televisivo a circuito chiuso, comunica ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del regolamento interno, che l'ingegner Enrico MACCHIONI, responsabile del consorzio Italtecna Sud, ha trasmesso una nota contenente alcune rettifiche al resoconto stenografico dell'audizione resa nella seduta pomeridiana di martedì 19 giugno 1990.

Se non vi sono obiezioni, della relativa lettera di trasmissione e delle rettifiche richieste sarà fatta menzione in un documento allegato al resoconto stenografico della richiamata seduta della Commissione d'inchiesta, che sarà stampato e distribuito.

(Così rimane stabilito).

Comunica inoltre che sono pervenuti alcuni documenti, che sono depositati presso l'archivio della Commissione.

AUDIZIONE DEL SENATORE AZZARÀ

La Commissione procede all'audizione del senatore AZZARÀ: dal 22 maggio 1982 al 19 giugno 1985 presidente della regione Basilicata.

Dopo una breve relazione del senatore AZZARÀ, intervengono e pongono quesiti i senatori ULIANICH, PETRARA, CARDINALE, TAGLIAMONTE e FLORINO, il deputato SAPIO ed il senatore CUTRERA.

Risponde ai quesiti posti il senatore AZZARÀ.

La seduta termina alle ore 13,10.

MARTEDÌ 24 LUGLIO 1990

(pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SCÀLFARO

La seduta inizia alle ore 16.

AUDIZIONE DEL MINISTRO MISASI

La Commissione, informata che la seduta è trasmessa mediante l'impianto televisivo a circuito chiuso, procede all'audizione dell'onorevole MISASI, ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Il ministro MISASI svolge una relazione sulla vicenda della ditta Castelruggiano con sede nell'area industriale di Oliveto Citra (Salerno) e sulle linee direttive per un riordino della normativa in materia.

Intervengono e pongono quesiti i senatori CUTRERA, FABRIS e CORRENTI, il deputato BECCHI, i senatori ULIANICH e CARDINALE, i deputati GOTTARDO, SAPIO e D'AMBROSIO, il senatore FLORINO ed il presidente SCÀLFARO.

Per consentire ai componenti la Commissione di recarsi nelle rispettive Assemblee, dove sono in corso votazioni, il presidente SCÀLFARO rinvia quindi il seguito dell'audizione del ministro MISASI e le risposte ai quesiti posti ad una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 17,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 24 LUGLIO 1990

Presidenza del Presidente
COLONI
indi del Vice Presidente
ROTIROTI

Intervengono, per l'INPS, il presidente Colombo ed il direttore generale Billia.

La seduta inizia alle ore 15.

Audizione del presidente dell'INPS

Il Presidente COLONI avverte che dell'odierna seduta sarà redatto un resoconto stenografico e che, consentendo la Commissione, la pubblicità sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Dopo aver dato conto delle principali determinazioni assunte dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, riunitosi in data odierna, ricorda che l'audizione del presidente dell'INPS è l'ultima del ciclo predisposto ai sensi dell'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, iniziato il 27 marzo scorso. Sulla scorta delle audizioni fin qui svolte, la Commissione presenterà alla Fine del corrente anno una relazione complessiva ai Presidenti delle Camere.

Il presidente dell'INPS, COLOMBO, illustra sinteticamente la relazione inviata ai commissari ai sensi dell'articolo 56 della legge n. 88. In essa sono affrontati i punti più importanti dell'attività dell'Istituto, con riferimento alla qualità del servizio reso, agli indicatori di efficienza, alla condizione finanziaria complessiva e delle singole gestioni amministrative, ai piani di investimento, allo stato di attuazione della legge di riforma n. 88, in specie riguardo alla separazione fra la previdenza e l'assistenza. Vengono inoltre fornite tabelle analitiche che riportano i dati numerici di principale interesse.

Nella relazione inviata la scorsa settimana alla Commissione non sono però contenute le previsioni sul futuro andamento dell'equilibrio

finanziario delle singole gestioni, in vista della predisposizione della legge di riforma del sistema previdenziale.

Per quanto riguarda i dati relativi alla gestione finanziaria, ricorda quelli fatti conoscere in occasione dell'audizione del 12 giugno scorso presso le Commissioni bilancio delle due Camere. Si riferisce in particolare all'aumento delle uscite più rapido di quello delle entrate, che porta il fabbisogno complessivo dell'INPS per il 1991 ad un livello fra i 58 ed i 59 mila miliardi, mentre per il 1992 ed il 1993 tale cifra si dovrebbe attestare intorno ai 62 mila ed ai 68 mila miliardi.

Tali dati tengono conto di elementi di giudizio inediti, quali possono essere quelli contenuti nel bilancio consuntivo per il 1989 che sarà esaminato venerdì prossimo, 27 luglio, dal consiglio di amministrazione dell'Istituto: di tale documento illustra successivamente una tabella riassuntiva riferita all'andamento della gestione generale dal 1986 al 1989. Viene così evidenziato l'andamento negativo del conto finanziario, che si attesta sul disavanzo di esercizio di 9905 miliardi per il 1989; espone poi la situazione riguardo alle singole voci ed a ciascuna delle gestioni amministrare dall'Istituto. Ciò costituisce un segnale certamente significativo del possibile *trend* dei prossimi anni, sicché la stima del fabbisogno complessivo per il 1992 e 1993 potrebbe anche essere aumentata.

Premesso che nel 1990 è previsto un aumento sia delle entrate che delle uscite di circa il 16 per cento, osserva che la divaricazione strutturale delle componenti del sistema previdenziale conferma la necessità di proseguire gli interventi già avviati: in particolare, l'impegno di continuare a condurre un'azione efficace per la lotta all'evasione ed all'elusione contributive, per il recupero dei crediti e per combattere il fenomeno delle prestazioni indebite.

Circa la lotta all'evasione nel corso del 1989, precisa che essa è consistita in circa 170 mila accessi ispettivi per contributi evasi accertati pari a 650 miliardi; nello stesso anno sono stati emessi circa 264 mila decreti ingiuntivi per un totale di 4195 miliardi e sono stati trasmessi alle esattorie crediti per poco più di 4 mila miliardi.

Per incidere in modo determinante sullo squilibrio tra le entrate e le spese, reputa necessaria una riforma generale del sistema pensionistico. L'INPS si adopererà per fornire ogni studio e notizia che possa facilitare il Parlamento nella predisposizione dei provvedimenti legislativi necessari: da ciò potrà trarre beneficio anche l'interpretazione - finora controversa - dell'articolo 37 della legge di riforma riguardante la separazione fra previdenza ed assistenza.

Elenca in seguito una serie di problematiche che ritardano e rendono più difficile l'azione dell'Istituto, quali le controversie attinenti al seguito delle sentenze giurisprudenziali, l'intesa con altri organismi pubblici per completare ed accelerare le procedure per combattere l'evasione e l'elusione contributive, l'opportunità di sperimentare forme nuove nei rapporti con le organizzazioni sindacali del personale al fine di eliminare i maggiori ritardi operativi.

Conclude ricordando le caratteristiche delle intese intercorse con l'INAIL, lo SCAU, il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la Banca nazionale del lavoro, che saranno perfezionate in futuro, nella

prospettiva di concorrere in tal modo ad innalzare il livello qualitativo dei servizi offerti agli utenti.

Il deputato ROTIROTI, *relatore*, ritiene che i dati e le notizie forniti alla Commissione siano ampi ed approfonditi, anche se alcuni punti necessitano di maggiori chiarimenti.

Riferendosi al rapporto con il Ministero delle poste per il pagamento delle pensioni, chiede che siano forniti maggiori ragguagli sulle nuove procedure che dovrebbero entrare in vigore fin dai prossimi mesi, al fine di favorire soprattutto quella parte della popolazione più anziana per la quale riveste primaria importanza la puntualità nel pagamento dell'assegno pensionistico.

Circa i tempi di liquidazione delle prestazioni, osserva che si sono registrati miglioramenti evidenti e generalizzati rispetto al passato, anche se sarebbe opportuno riflettere sull'incidenza avuta in tali miglioramenti dal ricorso alla liquidazione provvisoria: chiede, a tale proposito, maggiori notizie sui ricarichi dovuti alle ricostituzioni e sul numero delle domande respinte, anche in relazione ai benefici apportati dal sistema informatico.

Svolge poi una serie di considerazioni sul progetto ARPA e sull'aggiornamento delle posizioni assicurative chiedendo ragguagli sulle capacità complessive del sistema nel momento in cui esso sarà perfezionato. Domanda quali siano le modifiche da apportare ai controlli per evitare che le dichiarazioni delle aziende non rispondenti alla situazione reale possano danneggiare l'Istituto e quali siano i tempi di acquisizione dei modelli 01-M.

Premesse alcune considerazioni sulle denunce secondo cui si privilegierebbe l'esame delle pratiche pensionistiche che non presentano difficoltà, osserva che il sistema informatico dovrebbe permettere una comunicazione dei dati fra le diverse sedi periferiche e non solo tra esse e la sede centrale, al fine di evitare ritardi ed appesantimenti dell'attività complessiva: chiede di conoscere in materia quali siano i costi complessivi e quali i benefici reali per il servizio reso agli utenti.

Facendo riferimento all'incontro avuto nelle settimane scorse con le rappresentanze sindacali di base dell'INPS, chiede ragguagli precisi sul numero, sul tipo, sul costo complessivo e sugli anni di acquisto del materiale informatico.

Reputa assai utile il collegamento con gli altri organismi pubblici per intensificare e migliorare la lotta all'evasione ed all'elusione contributive, nonchè necessario rendere più proficui i contatti con l'INPS; premessa la necessità di rafforzare il numero e la qualità del servizio ispettivo, rivolge una serie di domande riguardo ai crediti esigibili ed a quelli inesigibili.

Rilevata una diversità dei dati sul disavanzo forniti nella seduta odierna e quelli fatti conoscere alle Commissioni bilancio il 12 giugno scorso, ritiene indifferibile procedere ad una modifica legislativa riguardo alle previsioni di cui all'articolo 37 della legge di riforma, anche al fine di superare le numerose controversie interpretative sorte fra l'INPS ed i Ministeri interessati.

In conclusione, si riferisce alle audizioni degli altri enti vigilati ed afferma che è basso il reddito assicurato dal patrimonio immobiliare,

chiedendosi quali siano i correttivi predisposti dall'istituto perchè esso possa aumentare; chiede poi a quanto ammontino le risorse destinate all'investimento in titoli di Stato.

Il deputato LODI FAUSTINI FUSTINI, *relatore*, facendo riferimento all'audizione del presidente Colombo presso le Commissioni bilancio delle Camere il 12 giugno scorso, ricorda che anche in quella sede emerse il sottodimensionamento della spesa assistenziale complessiva da parte dello Stato.

Ritiene che i dati contenuti nella relazione siano interessanti e possano costituire un valido strumento per la predisposizione della relazione finale al Parlamento cui la Commissione lavorerà nei prossimi mesi.

Premesso che la gestione dei lavoratori dipendenti presenta nel complesso un attivo di circa 5.500 miliardi, osserva che il *deficit* complessivo dell'istituto non esisterebbe se lo Stato avesse assunto a suo carico gli interventi assistenziali. Circa il conto economico delle entrate, chiede se in esso venga conteggiato il contributo dello Stato; chiede ancora di fornire dati disaggregati riguardo agli anni passati per quanto riguarda le voci assistenziali riferite all'articolo 37 della legge di riforma.

Rilevato l'aumento della spesa assistenziale per il prossimo triennio, chiede maggiori ragguagli sulla riduzione delle spese per trasferimenti concordata con la Ragioneria Generale dello Stato, e ritiene che in tal modo non si contribuisce a fare chiarezza sui bilanci dell'Istituto. Osserva poi che i saldi attivi e passivi del fondo lavoratori dipendenti presentano una differenza di 4.500 miliardi, dovuta probabilmente ad una diversa collocazione in bilancio dei ratei che fanno riferimento ad anni diversi: in tal modo si perviene alla formazione di un bilancio di cassa e non di competenza.

In riferimento al bilancio consuntivo per il 1989, chiede se i saldi attivi e passivi e la svalutazione crediti incidano sul *deficit* complessivo. Chiede poi maggiori notizie sul «mercato» per l'acquisto delle giornate lavorate nel settore agricolo soprattutto in alcune zone meridionali e quali siano le proposte per garantire l'attività delle piccole imprese e l'equilibrio delle gestioni.

Ricordato che le lavoratrici agricole costituiscono il 9,8 per cento del totale mentre quelle che hanno fruito dell'indennità di maternità ne costituiscono il 38 per cento, chiede quali siano le proposte perchè, senza togliere alle donne i diritti acquisiti, siano impediti gli abusi finora verificatisi. Ripercorsa brevemente la vicenda delle contribuzioni riguardo al comparto degli assegni familiari, chiede ai rappresentanti dell'INPS se ritengano opportuna la modifica «a monte» delle aliquote di prelievo.

Concludendo, si riferisce alle pensioni sociali relative al settore dell'invalidità civile e chiede come si configurino gli interventi dello Stato in rapporto all'onere di 500 miliardi l'anno a carico dell'INPS.

Il senatore ANGELONI, *relatore*, giudica interessante quanto contenuto nella relazione inviata alla Commissione e nelle integrazioni svolte dal presidente Colombo sulle previsioni circa il futuro andamento

dell'equilibrio finanziario delle singole gestioni: da tutto ciò emerge la validità della scelta operata dal Parlamento con la riforma dell'INPS e dell'INAIL attuata con la legge n. 88 del 1989.

Fa quindi riferimento alle varie ipotesi prospettate circa la riforma generale del sistema pensionistico, chiedendo ai rappresentanti dell'Istituto se abbiano definito compiutamente in materia uno specifico progetto.

Svolge una serie di considerazioni sui dati relativi all'incremento della spesa pensionistica, affermando che il livello qualitativo della liquidazione delle prestazioni deve costituire obiettivo prioritario nelle scelte dell'Istituto, senza nutrire preoccupazioni sui costi che tale migliore servizio può comportare, perchè è lo Stato a dover farsi carico dei mezzi finanziari volti a soddisfare sempre meglio le aspettative degli utenti.

Chiede che siano forniti maggiori ragguagli in ordine alla liquidazione delle pensioni provvisorie che incidono sugli standards di produttività; chiede anche notizie sul possibile aumento del contenzioso che da ciò può derivare e se sia questa la strada per contribuire a migliorare il servizio reso.

Osserva che l'INPS sta compiendo da alcuni mesi uno sforzo imponente per migliorare il livello complessivo di efficienza, anche se è difficile quantificare con precisione per un ente simile il livello di produttività: chiede se esista il rischio di creare disuguaglianze e lamentele fra il personale e quali siano le difficoltà per conferire ad esso maggiori motivazioni.

Quanto alle procedure informatizzate, chiede se il personale dipendente dall'Istituto sia sufficiente sia per il numero che per il livello professionale e quale importanza abbia il ricorso in tale comparto a società esterne; chiede anche di conoscere quale sia il costo complessivo per l'acquisto del materiale informatico e quale sia l'incidenza di esso sui singoli bilanci degli anni passati.

Svolge poi alcune considerazioni sulle indennità di maternità e sulle riliquidazioni delle pensioni, chiedendo notizie sui tempi medi di giacenza per i quali si registrano forti differenziazioni fra le varie sedi periferiche.

Concludendo, si sofferma sul settore delle convenzioni internazionali, chiedendo quali siano i Paesi esteri con i quali l'INPS intrattiene rapporti di proficua collaborazione, quali siano i costi complessivi per l'erogazione delle pensioni e quali siano le caratteristiche delle nuove procedure predisposte per semplificare le liquidazioni che dovrebbero essere avviate nei prossimi mesi.

Il deputato BRUZZANI, riferendosi ai risultati dell'audizione dei rappresentanti dell'INPS presso le Commissioni bilancio delle Camere il 12 giugno scorso, svolge una serie di considerazioni sui rapporti fra l'INPS, la Banca nazionale del lavoro e l'Istituto nazionale delle assicurazioni e chiede quale sia il giudizio sull'uscita dell'INA dal «polo» che si intendeva costituire e sul comportamento adottato dai suoi vertici nel corso delle trattative.

Chiede se l'Istituto intenda cogliere l'opportunità di entrare nel settore della previdenza integrativa, considerando quanto ritenuto

dall'ISVAP, e cioè che l'INPS potrebbe, anche secondo la direttiva CEE in materia, creare distorsioni nel settore. Chiede se i rappresentanti dell'INPS ritengano opportuna la costituzione di una società per azioni per superare le obiezioni formulate.

Svolge poi alcune riflessioni sui rapporti complessivi fra il mondo bancario, quello assicurativo e quello industriale, affermando che dalla corretta soluzione di tali rapporti discendono importanti elementi di un ordinato vivere sociale, anche al fine di costituire una reale democrazia economica.

Il deputato BORRUSO ritiene che la soluzione delle problematiche attinenti agli assegni familiari abbia natura essenzialmente politica.

Ricorda che nel corso dell'*iter* della legge di riforma n. 88 del 1989 fu affermato da varie parti che la separazione fra previdenza ed assistenza non avrebbe modificato la ripartizione complessiva delle spese statali ma avrebbe unicamente permesso una maggiore trasparenza dei bilanci dell'INPS: si deve tener conto di ciò nelle ipotesi e nelle polemiche sollevate di recente. Sarebbe opportuno avviare un'attenta riflessione sull'attuazione della legge di riforma, in particolare riguardo le competenze del consiglio di amministrazione e della presidenza, nonché sulla ripartizione delle competenze fra quest'ultima e la direzione generale.

Riferendosi alla classificazione dei datori di lavori ai fini previdenziali di cui all'articolo 49 della legge n. 88, rammenta le polemiche sorte al riguardo fra le varie organizzazioni sindacali e chiede quale sia l'incidenza dell'attuazione di detto articolo sul volume complessivo delle contribuzioni. Osserva che la costituzione dei fondi integrativi di pensione si presenta al momento attuale assai problematica e che per raggiungere tale obiettivo si rende necessaria una riforma generale del sistema previdenziale.

Chiede di conoscere le ipotesi formulate dall'Istituto in merito alle previsioni sul futuro assorbimento degli aumenti pensionistici, facendo riferimento ad un sistema di «area chiusa». Chiede anche quale potrebbe essere l'effetto sul bilancio dell'Istituto se si procedesse ad una semplificazione della struttura contributiva e quale sia l'aliquota contributiva necessaria per mantenere in equilibrio il sistema se si dovesse procedere all'ipotizzata riforma generale del settore previdenziale.

Il senatore VECCHI, svolte alcune considerazioni sugli scenari futuri offerti dal settore pensionistico, reputa necessario procedere ad un complessivo riordino del settore senza il quale sarà assai difficile mantenere l'equilibrio futuro delle gestioni.

Rilevata la necessità di riconsiderare le aliquote relative agli assegni familiari, chiede ai rappresentanti dell'INPS di esprimere il loro parere sulla fiscalizzazione degli oneri sociali in tale comparto. Quanto alle evasioni contributive, osserva che nonostante le intenzioni manifestate i risultati conseguiti non appaiono rilevanti e che si rende necessario proseguire ed intensificare l'azione per ottenere nei prossimi mesi migliori risultati.

Invita i rappresentanti dell'Istituto a perfezionare i rapporti con gli altri enti al fine di semplificare ed accelerare la liquidazione delle prestazioni; devono anche essere evitate quelle situazioni che portano ad un aumento del contenzioso in riferimento alla liquidazione provvisoria delle pensioni.

Conclude ricordando quanto emerso dalle audizioni finora svolte in merito alla redditività del patrimonio immobiliare: quella dell'INPS è certamente bassa e richiede una decisa azione per portarla a livelli più accettabili.

Il senatore ANTONIAZZI, riferendosi alla situazione generale riguardante le entrate finanziarie, ritiene che debbano essere intensificati i controlli per combattere il fenomeno delle evasioni. È pure necessario intensificare la lotta per rimediare agli abusi nel settore agricolo, in cui dovranno essere altresì posti in essere quegli interventi - anche in concorso con altri enti - volti a rendere più trasparente l'attività.

I controlli in agricoltura servono ad incrementare il livello delle contribuzioni dovute e ad evitare il sorgere di concorrenze sleali fra le imprese: chiede ai rappresentanti dell'INPS se, soprattutto in alcune parti del territorio nazionale, sia possibile predisporre un progetto straordinario per rimediare alle storture più evidenti e se ciò potrebbe incrementare considerevolmente le entrate complessive.

Esprime alcune osservazioni sul documento presentato di recente alla Commissione dalle rappresentanze sindacali di base dell'INPS, in cui sono espresse accuse assai gravi riguardo la gestione dell'Istituto: chiede che siano fornite precise risposte in merito perchè sia fatta chiarezza in maniera definitiva.

Il senatore IANNONE rileva che, nel settore delle pensioni internazionali, si sono registrati negli ultimi mesi decisi miglioramenti rispetto al passato, essendosi ridotti i tempi medi di giacenza delle pratiche. Nonostante ciò, ricorda che vengono formulate lamentele per la perdurante difficoltà di godere tempestivamente delle prestazioni soprattutto da parte degli emigrati originari delle zone meridionali.

Quanto alle evasioni contributive, invita i rappresentanti dell'Istituto ad intensificare la lotta contro le iscrizioni abusive nel settore agricolo e contro le violazioni da parte degli imprenditori: ciò servirebbe peraltro a limitare decisamente il fenomeno del lavoro «nero».

Fatto riferimento alle tabelle provinciali per le singole colture ed al sistema dei contributi da parte delle regioni e della Comunità economica europea, invita i vertici dell'INPS a porre in essere ogni possibile controllo perchè siano evitati gli abusi e sia posto rimedio alle storture più evidenti.

Il Presidente COLONI osserva che in molte province sono stati compiuti decisivi passi in avanti negli ultimi mesi dopo il varo dell'operazione «pensione subito»: invita i rappresentanti dell'INPS ad accelerare e semplificare le liquidazioni delle prestazioni senza aver

riguardo agli effetti ed ai costi che tali procedure possono recare sui dati di bilancio.

Ricorda le principali caratteristiche delle convenzioni internazionali con alcuni Paesi esteri, quali la Jugoslavia, l'Argentina e l'Australia, ed invita i vertici dell'Istituto ad effettuare maggiori controlli per evitare gli abusi verificatisi ed a semplificare al massimo le procedure, al fine di poter liquidare nel più breve tempo possibile le pensioni a cittadini che già nella loro vita hanno dovuto subire notevoli sacrifici.

Quanto all'articolo 37 della legge di riforma n. 88 riguardante la separazione fra previdenza ed assistenza, ritiene opportuna una sua attuazione graduale precisando che i relativi interventi finanziari debbano essere assunti dal bilancio dello Stato: deve essere evitata sicuramente la confusione che in materia si registra al momento attuale. Chiede maggiori raggugli sulla riunione svoltasi presso l'INPS in data odierna, cui hanno partecipato i rappresentanti del Ministero del tesoro.

Espressa la convinzione che la riforma previdenziale del settore autonomo di recente varata dal Parlamento contiene rilevanti aspetti positivi, ritiene che si debba pervenire alla riforma generale del sistema pensionistico sia con riferimento a quanto previsto dall'articolo 37 per la separazione fra previdenza ed assistenza sia in riferimento all'equilibrio finanziario delle gestioni, di cui all'articolo 41 della legge n. 88: le ipotesi da formulare al riguardo richiedono attente riflessioni e studi circostanziati, in particolare una proiezione degli oneri previdenziali fino al duemila, tenendo conto delle possibili modificazioni nei prossimi anni derivanti dal fenomeno dei lavoratori immigrati.

Il direttore generale dell'INPS, BILLIA, riferendosi alle domande formulate dai commissari sul conto finanziario complessivo, cita uno studio effettuato dall'Istituto relativo al totale delle uscite finanziate ed a quelle non finanziate. Si sofferma poi sui costi dell'integrazione al minimo derivanti dall'attuazione dell'articolo 37 della legge n. 88 ed ai costi derivanti dalla predisposizione delle procedure informatiche, che per il 1990 ammontano a 250 miliardi: essi si presentano complessivamente ridotti rispetto a quelli sostenuti da enti simili.

Il presidente COLONI, per permettere risposte dettagliate alle domande formulate dai commissari, ritiene che l'audizione del presidente dell'INPS possa continuare domani, 25 luglio 1990, alle ore 8,30.

La seduta termina alle ore 18.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 24 LUGLIO 1990

149^a Seduta

Presidenza del Presidente

MURMURA

La seduta inizia alle ore 15,10.

Emendamenti ai disegni di legge:

Pecchioli ed altri: Riduzione a sei mesi della durata della leva obbligatoria ed istituzione del servizio civile (1642)

Bozzello ed altri: Modifiche alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme in materia di servizio di leva (1906)

Norme di principio sulla difesa nazionale (1908)
(Parere alla 4^a Commissione)

Riferisce il presidente MURMURA, il quale, dopo aver ricordato che sui disegni di legge la Sottocommissione ha già dato parere favorevole con osservazioni il 21 febbraio scorso, illustra il nuovo testo predisposto dalla Commissione di merito.

In particolare, si sofferma sull'articolo 4, relativo al servizio militare di leva ed alla ferma di leva prolungata, il cui comma 1 stabilisce che, ove possibile, il servizio militare di leva è prestato presso i reparti o le unità delle regioni militari, ovvero nei dipartimenti marittimi o nelle regioni aeree, nel cui ambito sono ricomprese le regioni geografiche di provenienza degli incorporati. A tale proposito, rileva che, per consentire un'autentica regionalizzazione della prestazione del servizio di leva, il ministero della difesa dovrebbe farsi carico di

favorire la costruzione di nuove caserme, eventualmente alienando quelle già esistenti, ma inidonee allo svolgimento del servizio.

Concorda il senatore FRANCHI.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole, con l'osservazione proposta dal presidente MURMURA.

Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate e del Corpo della Guardia di finanza (2325), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4^a Commissione. Rinvio dell'esame)

Il presidente MURMURA sottolinea la complessità della materia cui il disegno di legge ha riguardo. Per consentirne il necessario approfondimento, nonché l'acquisizione di chiarimenti da parte del Governo, ne propone il rinvio dell'esame.

La Sottocommissione concorda, deliberando altresì di chiedere alla Commissione di merito una proroga del termine per l'espressione del parere.

Potenziamento degli organici del personale militare delle capitanerie di porto (2328)
(Parere alla 4^a Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente MURMURA, il quale, dopo aver illustrato il provvedimento, che adegua gli organici delle capitanerie di porto ai maggiori compiti che esse sono chiamate a svolgere, propone l'espressione di un parere favorevole.

Concorda il senatore FRANCHI, il quale sottolinea comunque che il disegno di legge costituisce un provvedimento parziale, riguardante una materia nella quale sarebbe invece indispensabile un intervento normativo omnicomprensivo.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Malagodi ed altri: Programma straordinario di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (1340-bis), risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 luglio 1990, degli articoli da 5 a 11 del disegno di legge n. 1340
(Parere alla 6^a Commissione. Rinvio dell'esame)

Il senatore GALEOTTI sottolinea la complessità e la delicatezza della materia cui il disegno di legge ha riguardo, sollecitandone pertanto il rinvio dell'esame.

La Sottocommissione concorda.

Mancino ed altri: Istituzione dell'Ente per la sicurezza del volo (1109)

(Parere alla 8^a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente MURMURA ricorda che, per consentire un'adeguata valutazione del provvedimento, nella seduta del 20 luglio scorso la Sottocommissione aveva convenuto di richiedere l'intervento del rappresentante del Governo. Al fine di acquisirne le osservazioni, propone dunque di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

La Sottocommissione concorda, ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Deputati Ricciuti ed altri: Completamento ed adeguamento delle strutture del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso (2351), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente MURMURA, il quale, dopo aver illustrato il provvedimento, propone l'espressione di un parere favorevole.

Concorda il senatore FRANCHI, il quale sottolinea che il disegno di legge coglie un'esigenza concreta e reale, consentendo, pur con estremo ritardo, l'adeguamento delle strutture del laboratorio del Gran Sasso.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Emendamenti ai disegni di legge:

Nebbia: Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (1011)

Zanella ed altri: Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione della consulta nazionale dei consumatori ed utenti (1315)

Nespolo ed altri: Norme per la tutela dei consumatori e per l'istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (1628)

Boato: Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (2131)

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente MURMURA, il quale, dopo aver ricordato che sui singoli disegni di legge la Sottocommissione ha già avuto modo di esprimersi favorevolmente nel corso di precedenti sedute, illustra il testo unificato predisposto dalla Commissione di merito. Si sofferma in particolare sull'articolo 1, del quale non condivide la formulazione, per quanto attiene alle modalità di individuazione degli organismi abilitati a tutelare, anche in giudizio, interessi diffusi. Propone pertanto l'espres-

sione di un parere favorevole, invitando la Commissione di merito a riformulare l'articolo 1, raccordandone le previsioni con la legislazione vigente, nonché con le norme contenute nei disegni di legge concernenti, rispettivamente, il procedimento amministrativo ed il processo amministrativo, attualmente all'esame della Commissione affari costituzionali.

Si apre quindi un dibattito, nel quale intervengono i senatori VETERE e GALEOTTI, che sottolineano la novità rappresentata dal provvedimento in titolo, ed il senatore FRANCHI, che ne fa presente la delicatezza.

Al fine di consentirne un adeguato approfondimento, il seguito dell'esame del disegno di legge è dunque rinviato.

Emendamenti ai disegni di legge:

Aliverti ed altri: Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private (281)

Galeotti ed altri: Nuove norme per la disciplina delle assicurazioni di responsabilità civile auto (821)

Pizzol ed altri: Modifica dell'articolo 28, comma terzo, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (1962)
(Parere alla 10ª Commissione)

Su proposta dal presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Casoli ed altri: Norme modificative dell'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, in tema di accertamento dell'invalidità civile (2349)
(Parere alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente MURMURA, il quale illustra il disegno di legge, che ha riguardo al sistema della trattazione delle domande di invalidità, stabilendo che quelle inoltrate entro la data di entrata in vigore della normativa da esso disposta siano definite dalle USL competenti per territorio, cui andranno pertanto trasmesse tutte le domande pervenute presso Prefetture e Commissioni mediche periferiche. Il provvedimento - prosegue il relatore - intende infatti favorire lo smaltimento delle pratiche riguardanti il riconoscimento di invalidità, il cui disbrigo avviene attualmente con molta difficoltà e con notevoli lentezze. In considerazione della finalità cui esso ha riguardo, propone pertanto l'espressione di un parere favorevole sul disegno di legge, raccomandando alla Commissione di merito di voler introdurre una norma che escluda dalle convenzioni con le USL quei medici che ivi ricoprono incarichi di natura politica.

Si apre il dibattito, nel corso del quale intervengono i senatori GALEOTTI, FRANCHI e VETERE, i quali sottolineano la complessità della materia e la necessità di un adeguato approfondimento di essa, eventualmente anche attraverso l'acquisizione di chiarimenti da parte del rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 24 LUGLIO 1990

174^a Seduta*Presidenza del Senatore*
AZZARÀ*La seduta inizia alle ore 16,10.***Emendamenti ai disegni di legge:****Berlinguer ed altri: Norme per la gestione del territorio, l'edificabilità dei suoli e la determinazione delle indennità di espropriazione (492)****Cutrera ed altri: Nuove norme sul diritto di edificazione e sull'indennità di espropriazione (799)****Bausi ed altri: Norme in materia di espropriazioni per pubblica utilità (823)****Malagodi ed altri: Modifiche alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, concernente norme sulla espropriazione per pubblica utilità (831)****Mancino ed altri: Nuove norme sulla edificazione e sulla espropriazione per pubblica utilità (1018)****Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità (1947)**
(Parere all'Assemblea)

Riferisce il senatore Dell'Osso, facendo presente che sono stati trasmessi dall'Assemblea numerosi emendamenti. Già la Commissione aveva trasmesso sul testo un parere favorevole, il 28 giugno 1990, invitando ad aggiungere, all'articolo 22, una norma limitativa dell'accesso ai mutui solo per i casi nei quali il bene oggetto di espropriazione non debba essere trasferito dal comune a privati.

Sempre in materia di mutui, si deve far presente che l'emendamento 22.4 fissa un importo, che sembrerebbe aggiuntivo, di 1.000 miliardi, coperti, per 100 miliardi, mediante l'utilizzo dell'accantonamento relativo al Fondo per lo sviluppo economico e sociale, che, allo stato attuale, presenta disponibilità. Analoga finalità ha l'emendamento 22.3, che invece non risulta coperto. Gli emendamenti 22.1 e 22.2 sembrano estensivi della possibilità di contrarre mutui.

Quanto ai restanti emendamenti si deve ricordare che quelli 5.6 e

5.5, sopprimono l'articolo 5, relativo al contributo sulla maggiore utilizzazione edificatoria. Parrebbero pertanto provocare costi maggiori, non coperti. Analogamente quelli 5.2, 5.7, 5.12, 5.4, 5.17, 5.27, 5.28, 5.23, 5.24 e 5.25 diminuiscono l'entità di tale contributo. Quelli 5.10, 5.8, 5.3, 5.9, 5.15 e 5.13 estendono i casi di esenzione del contributo stesso.

L'emendamento 6.1 fissa l'aliquota IVA sulle cessioni nella misura del 2 per cento, senza prevedere copertura.

L'emendamento 7.1 fissa in analoga misura l'aliquota sulle permutate, ugualmente senza copertura.

All'articolo 11, l'emendamento 11.3 sopprime la diversa determinazione dell'indennità per le aree non edificabili, incrementando gli oneri di esproprio. Estensivi, rispetto alla normativa proposta, sembrano poi gli emendamenti 11.6, 11.4, 11.1, 11.8, 11.2.

L'emendamento 13.1 sopprime la disposizione transitoria che esclude l'applicazione della normativa proposta per le espropriazioni il cui valore sia già stato accettato o sia divenuto non impugnabile, provocando maggiori oneri, non coperti. Analogamente l'emendamento 13.2 consentirebbe la rivalutazione monetaria delle indennità già determinate, con conseguenti maggiori oneri.

L'emendamento 15.4 incrementa il livello dell'indennità in caso di area coltivata.

L'emendamento 17.3 mira ad anticipare la corresponsione dell'indennità, mentre quello 9.0.2 verte in tema di modalità di corresponsione dell'indennità stessa.

Gli emendamenti 21.0.2, 21.0.1 e 21.0.3 escludono l'applicazione della legge per un periodo di 18 mesi, nel quale si adotterebbe un diverso criterio di indennizzo, probabilmente più oneroso, senza contemporaneamente prevedere eventuale copertura.

Conclusivamente parrebbe che siano forieri di introdurre oneri più rilevanti, non determinati già nell'ambito del disegno di legge, gli emendamenti 5.6, 5.5, 5.2, 5.7, 5.12, 5.4, 5.17, 5.27, 5.28, 5.23, 5.24, 5.25, 6.1, 7.1, 13.1, 13.2 e 22.3.

Il Presidente Azzarà fa quindi presente che il Tesoro si è espresso in senso contrario sugli emendamenti 1.9, 3.1, 3.3, 3.4, 4.3, 4.4, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 6.2, 6.3, 6.4, 8.1, 8.2, 10.2, 11.1, 11.2, 11.3, 11.5, 13.1, 14.1, 15.1, 15.2, 21.0.1, 21.0.2, 22.1, 22.2 e 23.1, in quanto miranti ad introdurre modificazioni radicali dell'impianto normativo del provvedimento, con conseguente alterazione dell'equilibrio finanziario complessivo che lo contraddistingue in termini compensativi tra le spese degli enti locali per gli espropri e le entrate determinate dai contributi sulla maggiore utilizzazione edificatoria. Quanto agli emendamenti 6.1 e 7.1, il parere è ugualmente contrario, in quanto le proposte agevolazioni fiscali comportano minori entrate a fronte delle quali non sono indicati gli occorrenti mezzi di copertura. La Sottocommissione concorda di trasmettere un parere contrario, per mancanza di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento sugli emendamenti 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 6.1, 7.1 e 13.1 e di trasmettere inoltre un parere contrario sugli emendamenti 5.2, 5.12, 5.17, 5.23, 5.24, 5.25, 5.27, 5.28, 13.2 e 22.3.

Falcucci ed altri: Proroga della permanenza all'estero di personale in servizio presso gli istituti italiani di cultura (2327)
(Parere alla 3^a e 7^a Commissioni riunite)

Riferisce il senatore Dell'Osso osservando che si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare, volto a prorogare al 31 luglio 1991 la permanenza del personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato in servizio all'estero negli istituti italiani di cultura, atteso che il provvedimento n. 522 e 987, di recente approvato dal Senato, probabilmente non riuscirà ad essere approvato dalla Camera entro il termine attualmente previsto per il personale per il 31 agosto 1990.

Se questa è la premessa, ne consegue che la copertura dovrebbe essere compresa nel predetto disegno di legge n. 522-987: è comunque opportuno avere conferma di questo ragionamento ad opera del Tesoro.

Il Presidente AZZARÀ fa presente che il Tesoro si è dichiarato favorevole al provvedimento.

La Sottocommissione delibera quindi di trasmettere un parere favorevole.

Emendamenti al disegno di legge:

Consoli ed altri: Istituzione di una sezione distaccata di Corte di appello a Taranto (1280)
(Parere alla 2^a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

La Sottocommissione delibera di rinviare a domani l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta del 17 luglio scorso, al fine di acquisire da parte del Ministero di grazia e giustizia i dati richiesti, aderendo così ad una sollecitazione del senatore Sposetti.

Orlando ed altri: Riordinamento dell'Istituto italo-africano (IIA) (2309)
(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame).

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 luglio.

Il Presidente AZZARÀ ricorda che il provvedimento era stato rinviato nella scorsa seduta al fine di acquisire il parere del Tesoro. Il Tesoro ha fatto sapere che il comma 3 dell'articolo 2, deve essere modificato nel senso di stabilire che il trattamento economico del direttore generale è determinato ai sensi degli articoli 5 e 20 della legge n. 70 del 1975.

Propone pertanto di esprimere un parere favorevole, con la condizione contenuta nell'avviso del Tesoro.

Concorda la Sottocommissione.

Deputati Stegagnini ed altri; Mannino ed altri; Caccia ed altri; Fiori: Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate e del Corpo della Guardia di finanza (2325), approvato dalla Camera in un testo unificato

(Parere alla 4^a Commissione. Rinvio dell'esame).

Su proposta del senatore DELL'OSSO, l'esame del provvedimento è rinviato in attesa di preannunciati emendamenti al testo da parte della Commissione di merito.

Potenziamento degli organici del personale militare delle capitanerie di porto (2328)

(Parere alla 4^a Commissione. Esame e rinvio).

Riferisce il senatore Dell'OSSO, osservando che si tratta di disegno di legge d'iniziativa governativa in tema di organici del personale militare delle Capitanerie di porto. Il provvedimento, nella sostanza, sposta il personale delle Capitanerie di porto dal Ministero della difesa a quello della marina mercantile, definendo un apposito organico, che da 1.200 unità attuali, passa, a fine 1999 a 4.100 unità, corrispondentemente riducendo di 1.200 unità i ruoli del CEMM. A tale personale si aggiungerebbe quello di complemento e quello in servizio di leva, per 5.275 unità, 2.275 delle quali da sottrarre alla consistenza del personale della marina militare. Pertanto ne deriva un aumento netto di personale, che potrebbe forse essere evitato operando per compensazione per la totalità del personale stesso.

Relativamente alla copertura, l'onere è stimato in 130,3 miliardi annui a regime, ma per i primi anni, esso è dichiarato valere 1,195 miliardi nel 1991 e 15,27 miliardi nel 1992, utilizzando voci di fondo speciale che presentano la sufficiente disponibilità. Tuttavia, poichè l'onere a regime risulta molto superiore rispetto a quello iniziale, occorrerebbe quanto meno precisare, nell'ambito della copertura, che, per gli esercizi successivi al triennio, occorre far fronte nell'ambito della legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 362.

Fa poi presente che il Tesoro ha espresso avviso favorevole sul provvedimento.

Su proposta del senatore SPOSETTI l'esame è rinviato al fine di consentire un approfondimento.

Malagodi ed altri: Programma straordinario di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (1340-bis)

Cavazzuti: Norme per la trasformazione in società per azioni di enti pubblici economici e per la tutela del patrimonio pubblico e dell'investitore privato in caso di alienazione di partecipazioni azionarie da parte del Tesoro dello Stato, di enti pubblici e di imprese a partecipazione pubblica. Istituzione della Commissione per la valorizzazione del patrimonio pubblico (2320)

(Parere alla 6^a Commissione)

Riferisce il Presidente AZZARÀ osservando che si tratta di due disegni di legge di iniziativa parlamentare intesi a disciplinare il

fenomeno, già peraltro di recente regolato per quanto riguarda i due aspetti particolari, quello immobiliare e quello creditizio, il fenomeno delle dismissioni di patrimonio pubblico.

Non sembra ad un primo esame, anche se si tratta di testi in parte superati, come per il capo I del disegno di legge 1340-*bis*, che si pongono problemi per quanto di competenza, dovendone derivare maggiori entrate di conto capitale.

L'unica questione è il titolo II del disegno di legge n. 2320, istitutivo della Commissione per la valorizzazione del patrimonio pubblico, di cui non sembra il testo rechi la copertura degli oneri, particolarmente necessaria anche alla luce del fatto che sarà un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri a determinare le indennità spettanti ai presidenti e ai membri, senza che siano previste condizioni o limiti quantitativi. Aggiungasi che l'articolo 6 prevede possibilità di avvalersi di esperti e di assumere personale dipendente con contratto a tempo determinato. È ovvio quindi come sia giustificata una questione di oneri finanziari.

Poichè il Tesoro non ha fatto conoscere il proprio avviso propone di rinviare l'esame dei provvedimenti in titolo.

Concorda la Sottocommissione.

Emendamenti al disegno di legge:

Guzzetti ed altri: Modifiche a regime fiscale degli apparecchi di accensione stabilito dal Decreto-legge 10 gennaio 1983 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1983 n. 52 (1350)

(Parere alla 6ª Commissione)

Il Presidente AZZARÀ ricorda che nel 1989 è stato espresso parere contrario sul disegno di legge, per assenza di copertura finanziaria delle minori entrate da esso derivanti. È stato ora presentato un emendamento, che, nel valutare in 4 miliardi per il 1990 e 12 miliardi a decorrere dal 1991 la minore entrata, pone la copertura sull'accantonamento di fondo globale relativo alla ratifica ed esecuzione di accordi internazionali.

Al riguardo, da informazioni a suo tempo trasmesse dal Dicastero delle finanze, si deduceva che la minore entrata era pari a 26,2 miliardi annui, ben al di là di quanto previsto dall'emendamento. Aggiungasi che la legge n. 362 impedisce l'utilizzo difforme dell'accantonamento di fondo globale dedicato agli adempimenti di obblighi internazionali. La conclusione è quindi che l'emendamento non risolve i problemi di copertura del provvedimento.

Fa presente infine che il Tesoro ha fatto conoscere il proprio avviso contrario, poichè le minori entrate recate dal disegno di legge sono prive della necessaria copertura finanziaria.

La Sottocommissione concorda pertanto di trasmettere un parere contrario, per mancanza di copertura.

Emendamenti ai disegni di legge:

Vecchi ed altri: Concessione di un contributo all'Università di Ferrara per la celebrazione del VI centenario della sua fondazione (79)

Santini e Scevarolli: concessione di un contributo per l'istituzione di una fondazione per la celebrazione del VI centenario dell'Università degli studi di Ferrari (330)

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame).

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 luglio.

Il presidente AZZARÀ ricorda che l'esame degli emendamenti era stato rinviato al fine di richiedere il parere alla 4^a Commissione sull'utilizzo in difformità della voce di fondo speciale relativa all'EFA. Il 19 luglio è pervenuto il parere contrario della Commissione difesa.

Propone pertanto l'espressione di un parere contrario per difetto di copertura.

Concorda la Sottocommissione.

Covello ed altri: Nuova disciplina degli istituti dei ciechi (666)

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame).

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 luglio.

Su proposta del Presidente AZZARÀ, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere contrario, per mancanza di copertura, per violazione dell'articolo 27 della legge n. 468 del 1978 sugli articoli 1, 2, 6 e 8, che trasferiscono oneri, non quantificati, a carico di enti del settore pubblico allargato.

Emendamenti al disegno di legge:

Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e ciclopedonali nelle aree urbane (1572)

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame).

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 luglio.

Il Presidente AZZARÀ fa presente che il Tesoro ha manifestato tre condizioni per il prosieguo dell'*iter* del provvedimento: che venga soppresso il rinvio alla legge finanziaria, di cui all'articolo 1, comma 2; che venga circoscritta al biennio 1991-1992 la validità del programma di cui all'articolo 2, comma 2, e che venga modificata la clausola finanziaria, all'articolo 5, fissandone la decorrenza a partire dal 1991.

Il senatore SPOSETTI ricorda che si era già convenuto in linea di massima di esprimere un parere contrario sul provvedimento, tenendo anche conto del fatto che esso contrasta con la recente normativa in tema di autonomie locali.

Il Presidente AZZARÀ fa presente che risulta difficoltoso trasmettere un parere contrario, essendo le risorse in questione disponibili in apposita voce di fondo speciale.

La Sottocommissione concorda infine di trasmettere un parere favorevole, con le condizioni indicate dal Tesoro e le osservazioni del senatore Sposetti.

Rossi ed altri: Riforma dell'ente «Ferrovie dello Stato» (1629)

Andò ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1985, n. 210, concernente l'Ente ferrovie dello Stato (2311)

Visca e Marniga: Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1985 n. 210, concernente l'istituzione dell'ente «Ferrovie dello Stato» (2340)

Riforma dell'ordinamento dell'ente «Ferrovie dello Stato» (2344)

(Parere alla 8^a Commissione).

Riferisce il Presidente AZZARÀ, facendo presente che il 2344 costituisce un disegno di legge governativo, abbinato ad altri tre disegni di legge d'iniziativa parlamentare (nn. 1629, 2311 e 2340), inteso a riformare l'Ente ferrovie dello Stato, prevedendo sostanzialmente, tra le altre cose, l'attribuzione esplicita all'Ente della qualificazione di ente pubblico economico, con tutte le conseguenze che ciò implica.

Per quanto riguarda i profili di competenza, rilevano gli articoli 9 e 10, i quali prevedono nuovi compiti presso il Ministero e quindi nuovi uffici, i cui fabbisogni di personale sono coperti con la facoltà data ai dipendenti dello Stato e dell'Ente ferrovie di presentare domanda, in mancanza di che si provvede mediante la legge sulla mobilità del personale.

Ad un primo esame, parrebbe che vi siano conseguenze a carico del bilancio dello Stato, valutate, per entrambi gli articoli, in 10 miliardi complessivi in ragione d'anno, con copertura a carico del capitolo che prevede i trasferimenti dal Tesoro all'Ente ferrovie dello Stato per sovvenzione straordinaria per l'equilibrio del bilancio di previsione.

Al riguardo, non sembra che si tratti di una spesa che – quand'anche sia effettivamente solo di 10 miliardi annui – possa trovare copertura usando la sovvenzione straordinaria per l'equilibrio del bilancio di previsione delle Ferrovie dello Stato: se, grazie anche al disegno di legge, l'equilibrio del bilancio dell'Ente diventa un obiettivo raggiungibile, allora è necessario ridurre progressivamente la sovvenzione straordinaria, non utilizzarla per spese permanenti.

Rileva pure l'articolo 9, comma 3, che prevede la possibilità di avvalersi di prestazioni di esperti specializzati nell'analisi di bilancio: si tratta di riformulare la norma per porre dei limiti.

Ricorda poi che il Tesoro si è dichiarato favorevole al testo governativo, mentre, per quanto concerne il passaggio di personale, ritiene che si configuri una sorta di passaggio interno, senza comportare nuovi o maggiori oneri. La spesa per le prestazioni degli esperti, poi, trova il suo limite nelle ordinarie risorse iscritte nel bilancio del Ministero dei trasporti.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole sul disegno di legge di iniziativa governativa, con le osservazioni del relatore relativamente agli articoli 9 e 10.

Deputati Ricciuti ed altri: Completamento ed adeguamento delle strutture del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso (2351), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio).

Riferisce il Presidente AZZARÀ, osservando che si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare inteso a prevedere il completamento delle strutture del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso.

L'onere è coperto mediante l'utilizzo dell'apposito accantonamento previsto in fondo globale: essendo però la spesa superiore, la differenza, pari a 5 miliardi per il 1990, 20 miliardi per il 1991 e 35 miliardi per il 1992 e per il 1993, viene coperta a carico del capitolo 709 dell'ANAS, relativo ai lavori di sistemazione generale e di miglioramento della rete delle strade statali. Si tratta di un capitolo che tra l'altro è stato incrementato di quasi un decimo dall'assestamento, il che fa capire che le dotazioni originarie erano insufficienti rispetto alle esigenze proprie. Si pone il problema del come questo si concili con la previsione di un onere supplementare.

Poichè non sono pervenuti chiarimenti da parte del Tesoro in materia, propone di rinviarne l'esame.

Concorda la Sottocommissione.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1990, n. 151, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti locali (2370)
(Parere alla 8ª Commissione)

Riferisce il Presidente AZZARÀ osservando che si tratta di decreto-legge, approvato dalla Camera, in tema di corresponsione di un primo contributo per gli oneri per il rinnovo contrattuale degli autoferrotranvieri. L'onere complessivo del rinnovo del contratto è valutato dal Governo, per il 1990, in 642 miliardi, che equivarrebbero a circa il 10 per cento del monte salari complessivo del personale in questione. La quota che lo Stato assume come primo contributo è di 190 miliardi per il 1990, coperti con utilizzo parziale dell'apposito accantonamento di fondo globale, che mostra la necessaria disponibilità.

Si deve inoltre notare che un emendamento apportato dalla Camera ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 tende a reintrodurre, tra le regioni destinatarie del finanziamento, anche quelle a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, alle quali, essendo state destinate entrate sostitutive, non dovrebbe essere attribuiti nuovi mezzi finanziari.

Fa infine presente che il Tesoro non ha formulato osservazioni sul testo.

Propone infine di trasmettere un parere contrario sui commi 2 e 3 dell'articolo 1, come modificati dalla Camera dei deputati, poichè sono destinati ad incrementare il flusso di ulteriori risorse nei confronti delle regioni a Statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

Concorda la Sottocommissione.

Scevarolli ed altri: Riassetto istituzionale delle Camere di commercio (86)

Baiardi ed altri: Norme per la ricostituzione sulla base rappresentativa degli organi di amministrazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (798)

Gualtieri ed altri: Riforma delle Camere di commercio (932)

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame).

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 luglio.

Su proposta del Presidente AZZARÀ, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere contrario per insufficienza della quantificazione degli oneri, di cui agli articoli 19 e 20, e rilevando che il testo non risulta coordinato con la recente normativa in tema di riforma delle autonomie locali.

Aliverti ed altri: Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private (281)

Galeotti ed altri: Nuove norme per la disciplina delle assicurazioni di responsabilità civile auto (821)

Pizzol ed altri: Modifica dell'articolo 28, comma terzo, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (1962)

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame).

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 luglio.

Il Presidente AZZARÀ fa presente che il Tesoro si è espresso in senso contrario sul provvedimento, soprattutto in considerazione degli aspetti relativi alla quantificazione dei suoi oneri, con particolare riferimento agli articoli 8, 20, 22, 24, 29, 30, 31 e 32.

Propone pertanto l'espressione di un parere contrario per mancanza di copertura.

Concorda la Sottocommissione.

Casoli ed altri: Norme modificative dell'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, in tema di accertamento dell'invalidità civile (2349)

(Parere alla 12^a Commissione)

Riferisce il Presidente Azzarà ricordando che si tratta di un disegno di legge di riforma delle norme relative all'attribuzione della qualifica di

invalido civile, con particolare riferimento alle Commissioni di accertamento.

Il 17 luglio 1990 la Commissione diede parere favorevole ai disegni di legge n. 2188 e 2234, vertenti in analoga materia, malgrado l'avviso del Tesoro in senso difforme.

Fa poi presente che il Tesoro ha invitato a rinviare il provvedimento, essendosi deciso di presentare una proposta emendativa governativa a seguito di una riunione interministeriale svoltasi lo scorso 17 luglio.

La Sottocommissione delibera infine di trasmettere un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 17,20.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto del 19 luglio 1990 della 9^a Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) a pagina 54, dopo il 14^o rigo, aggiungere il seguente periodo:

«La Commissione approva all'unanimità la proposta del presidente Mora, il quale sottolinea che inoltrerà la richiesta al Presidente del Senato appena avuto il consenso del Governo».

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA delle elezioni e delle immunità parlamentari

Mercoledì 25 luglio 1990, ore 14,30

Verifica dei poteri

Seguito della discussione sulle comunicazioni del senatore Pinto riguardanti le cariche rivestite nelle *holdings*.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 25 luglio 1990, ore 9,30 e 15,30

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1989 (2368) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1990 (2369) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (2226) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e

disposizioni in materia di pubblico impiego (989-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

- Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica (2017).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 25 luglio 1990, ore 15

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

- Potenziamento degli organici del personale militare delle capitanerie di porto (2328).
- Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate e del Corpo della Guardia di finanza (2325) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stegagnini ed altri; Mannino Antonino ed altri; Caccia ed altri; Fiori*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- FRANZA ed altri. - Esenzione dal servizio di leva per i giovani vittime di sequestri (2104).
- Modifiche ed integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva (2265) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 25 luglio 1990, ore 9

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Misure di contenimento in materia di finanza pubblica (2293).

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati TASSONE ed altri. - Interventi per lo sviluppo della Calabria (1385) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MURMURA ed altri. - Interventi per lo sviluppo della regione Calabria (374).
- PECCHIOLI ed altri. - Interventi a favore della Calabria (553).
- MURMURA ed altri. - Interventi urgenti per la regione Calabria (704).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria nonché disposizioni urgenti per l'acquisizione di strutture e per l'incentivazione economica del personale della medesima Amministrazione (1453).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 25 luglio 1990, ore 11 e 16

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifica dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1985, n. 427, in materia di concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato (2050).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GUZZETTI ed altri. - Modifiche al regime fiscale degli apparecchi di accensione stabilito dal decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52 (1350).
- Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche e delega al Governo per la ristrutturazione del sistema degli intermediari (2267).

- AZZARETTI e MERIGGI. - Trasferimento del castello visconteo di Voghera in proprietà al comune (2241).
- COVELLO ED ALTRI. - Modifica della legge 8 aprile 1983, n. 113, concernente l'autorizzazione a cedere al comune di Praia a Mare il compendio demaniale marittimo ricadente nel comune suddetto, posto sotto la strada statale n. 18 e compreso fra il comune di Tortora e il torrente Fiuzzi di Praia a Mare (2024).
- Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni per contrastare i fenomeni di elusione tributaria, per l'istituzione di centri di assistenza fiscale e per l'aggiornamento dei coefficienti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (1746) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli enti locali (1895) (*Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*).
- SCEVAROLLI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione dell'imposta comunale sul reddito dei fabbricati e per la revisione della normativa relativa all'imposizione fiscale sugli immobili (88).
- VETERE ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'imposizione sui redditi fondiari e per l'attribuzione ai comuni del relativo gettito al fine di garantire una autonomia impositiva, tramite l'istituzione dell'imposta locale sugli immobili, la soppressione dell'ILOR e dell'INVIM, la riduzione a cifra fissa delle imposte di registro, catastali, ipotecarie e modifiche della imposta di successione e il riordino dei tributi locali vigenti (1903).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CINQUE ed altri. - Provvedimenti a favore di particolari categorie di grandi invalidi di guerra (612).
- CORTESE ed altri. - Assegno supplementare per i grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente (985).
- CALVI ed altri. - Provvidenze a favore di particolari categorie di grandi invalidi di guerra (1321).
- IANNI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra (2246).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per la trasformazione in società per azioni di enti pubblici economici e per la tutela del patrimonio pubblico e dell'investitore privato in caso di alienazione di partecipazioni azionarie da parte del Tesoro dello Stato, di enti pubblici e di

imprese a partecipazione pubblica. Istituzione della Commissione per la valorizzazione del patrimonio pubblico (2320).

- MALAGODI ed altri. - Programma straordinario di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (1340-bis) (risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 luglio 1990, degli articoli da 5 a 11 del disegno di legge n. 1340).

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputati PIRO ed altri; STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE ed altri; BELLOCCHIO ed altri. - Norme relative all'uso di informazioni riservate nelle operazioni in valori mobiliari, e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (2301) (Approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 25 luglio 1990, ore 8,45

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati FIANDROTTI ed altri; ZANGHERI ed altri; POLI BORTONE ed altri; TESINI ed altri; GUERZONI ed altri. - Riforma degli ordinamenti didattici universitari (2266) (Approvato dalla Camera dei deputati).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 25 luglio 1990, ore 15

Comunicazioni del Governo

Comunicazione del rappresentante del Governo sui problemi della siccità.

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1989 (2368) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1990 (2369) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DIANA ed altri. - Costituzione di un fondo di dotazione per gli investimenti in agricoltura (914).
- CASCIA ed altri. - Riforma del credito agrario (1614).
- DIANA e EMO CAPODILISTA. - Estensione delle disposizioni concernenti l'attività del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, agli imprenditori agricoli a titolo principale (2003).
- Revisione della legislazione sul credito agrario (2048).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MICOLINI ed altri. - Ordinamento della professione di enologo (2250).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 25 luglio 1990, ore 9 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ALIVERTI ed altri. - Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private (281).
- GALEOTTI ed altri. - Nuove norme per la disciplina delle assicurazioni di responsabilità civile auto (821).
- PIZZOL ed altri. - Modifica dell'articolo 28, comma terzo, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (1962).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- ZITO ed altri. - Nuova disciplina dell'inquadramento del personale già dipendente dall'Ente zolfi italiani (174).

Procedure informative

- I. Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro delle partecipazioni statali sulla riconversione dell'industria bellica a usi civili.

- II. Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro del commercio con l'estero sull'andamento del commercio internazionale.

*In sede deliberante***I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:**

- BERLINGUER e GIANOTTI. - Inclusione dell'ENEA-DISP tra gli organi tecnici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 (1176).
- GIANOTTI ed altri. - Riforma dell'ENEA (1521).
- Norme per il riordino del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) (1705).
- Norme sulle istituzioni funzionali all'attuazione del Piano energetico nazionale (1803-bis) (risultante dallo stralcio, approvato dalla 10^a Commissione permanente nella seduta del 19 aprile 1990, degli articoli da 1 a 5 del disegno di legge n. 1803).

II. Discussione del disegno di legge:

- Provvedimenti per la promozione delle esportazioni (963).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 25 luglio 1990, ore 15,30

*In sede consultiva***Esame congiunto dei disegni di legge:**

- Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1989 (2368) (Approvato dalla Camera dei deputati).

- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1990 (2369) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Applicazione dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS (2279).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- LAMA ed altri. - Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (2153).

II. Esame del disegno di legge:

- BOSSI. - Innovazioni in materia di Fondo di previdenza per il personale di volo (2093).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 25 luglio 1990, ore 9 e 15,45

ALLE ORE 9

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- AZZARETTI ed altri - Abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti (2188).
- FERRAGUTI ed altri - Abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni (2234).

II. Discussione del disegno di legge:

- CASOLI ed altri. - Norme modificative dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, in tema di accertamento dell'invalidità civile (2349).

ALLE ORE 15,45

Procedure informative

Interrogazioni.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 25 luglio 1990, ore 15

In sede consultiva

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1989 (2368) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1990 (2369) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame del disegno di legge:

- Riforma del Ministero della marina mercantile (2334).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- CORRENTI ed altri. - Modifica dell'articolo 6 della legge 7 aprile 1989, n. 128, recante: «Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981» (2367).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- PETRARA ed altri. - Conservazione e recupero urbanistico, ambientale ed economico degli habitat rupestri e delle testimonianze storico-artistiche delle «gravine» (50).
 - MANIERI e CUTRERA. - Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio (1666).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 25 luglio 1990, ore 15

Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sui disegni di legge:

- Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (Atto Senato n. 2226).
- Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e ciclopedonali nelle aree urbane» (Atto Senato n. 1572).
- Norme sulla circolazione dei veicoli «mezzi d'opera» e assimilati (Atto Senato n. 2247).
- Disciplina dei voli turistici in zone di montagna (Atto Senato n. 2326).
- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1989 (Atto Senato n. 2368).
- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1990 (Atto Senato n. 1990).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari

Mercoledì 25 luglio 1990, ore 15

- I. Discussione sulle risultanze dell'indagine del gruppo di lavoro della Commissione incaricato di svolgere accertamenti circa lo stato della lotta alla mafia ad Agrigento ed a Palma di Montechiaro.
 - II. Discussione della bozza di relazione presentata dal gruppo di lavoro della Commissione incaricato di indagare sulla recrudescenza di episodi criminali durante il periodo elettorale.
 - III. Discussione della bozza di relazione presentata dal gruppo di lavoro della Commissione incaricato di verificare l'efficacia dell'azione delle forze dell'ordine nelle zone ad alta densità mafiosa.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

Mercoledì 25 luglio 1990, ore 9,30

- Programma dei lavori della Commissione relativamente alle inchieste sulle ragioni che hanno impedito l'individuazione dei responsabili delle stragi, dopo la sentenza d'appello sulla strage del 2 agosto 1980.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo
sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania
colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981**

Mercoledì 25 luglio 1990, ore 8,30

- Audizione del prefetto Domenico Sica, Alto commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza mafiosa.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Mercoledì 25 luglio 1990, ore 8,30

- Seguito dell'audizione del presidente dell'INPS.
-